SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 15 giugno 2017

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Università Guglielmo Marconi di Roma

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Istituto per la vigilanza sulle assicurazione

Ministero dell'interno

Presidenza del Consiglio dei ministri

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 giugno 2017.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di riacquisto del 25 maggio 2017, regolata il 1° giugno 2017, dei relativi prezzi di emissione e di riacquisto e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2016, n. 108152, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012 del direttore generale del Tesoro, con la quale il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Visto il decreto ministeriale n. 43068 del 25 maggio 2017 con il quale è stato disposto per la medesima data, con regolamento il 1° giugno 2017, il riacquisto, tramite sindacato, del BTP Italia 12.11.2013/12.11.2017 (cod. IT0004969207) e la contestuale riapertura di titoli nominali;

Visto il decreto ministeriale n. 44306 del 30 maggio 2017 di rettifica del citato decreto del 25 maggio 2017;

Vista la nota n. 45119 del 1° giugno 2017 con la quale sono stati comunicati alla Banca d'Italia i termini effettivi dell'operazione di riacquisto del BTP Italia in scadenza a novembre 2017 per un importo di nominali euro 4.170.000.000,00;

Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto 22 dicembre 2016, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Visto in particolare l'art. 5 del predetto decreto 25 maggio 2017, che dispone l'accertamento dell'esito dell'operazione di riacquisto;

Decreta:

Art. 1.

A fronte del riacquisto del BTP Italia 12.11.2013/12.11.2017 cod. IT0004969207 per l'importo nominale di euro 4.170.000.000,00 al prezzo di euro 101,74 sono stati emessi i seguenti titoli:

BTP 4,50% 01.02.2004/01.02.2020 cod. IT0003644769 per nominali euro 750.000.000,00 al prezzo di euro 111,474;

BTP 5,00% 01.03.2009/01.03.2025 cod. IT0004513641 per nominali euro 850.000.000,00 al prezzo di euro 123,979;

BTP 6,50% 01.11.1997/01.11.2027 cod. IT0001174611 per nominali euro 750.000.000,00 al prezzo di euro 140,502;

BTP 1,65% 01.03.2015/01.03.2032 cod. IT0005094088 per nominali euro 950.000.000,00 al prezzo di euro 90,387;

CCTeu 15.01.2016/15.07.2023 cod. IT0005185456 per nominali euro 900.000.000,00 al prezzo di euro 99,920.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di riacquisto e contestuale emissione effettuata il 25 maggio 2017 (regolamento 1° giugno 2017), è la seguente:

titolo riacquistato			Importo nominale in circolazione
BTP Italia	12.11.2013/12.11.2017	(IT0004969207)	13.421.952.000,00
titoli emessi			
BTP 4,50%	01.02.2004/01.02.2020	(IT0003644769)	23.409.650.000,00
BTP 5,00%	01.03.2009/01.03.2025	(IT0004513641)	24.718.669.000,00
BTP 6,50%	01.11.1997/01.11.2027	(IT0001174611)	26.763.132.147,48
BTP 1,65%	01.03.2015/01.03.2032	(IT0005094088)	21.906.727.000,00
CCTeu	15.01.2016/15.07.2023	(IT0005185456)	15.429.861.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A03994

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 maggio 2017.

Modalità di cancellazione dei profili del DNA, di distruzione dei campioni biologici, di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei medesimi profili DNA.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Vista la legge 30 giugno 2009, n. 85, di adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prüm e, in particolare, l'art. 5, che istituisce presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, la banca dati nazionale del DNA, e presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, recante «Disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'art. 16 della legge 30 giugno 2009, n. 85», e in particolare:

l'art. 29, comma 1, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, le modalità di cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei campioni biologici, nei casi di cui all'art. 13, comma 1, della legge;

l'art. 29, comma 2, il quale dispone che con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono altresì disciplinate le modalità di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA, ai sensi dell'art. 25, commi 2 e 3;

l'art. 25, comma 4, che prescrive la cancellazione del profilo del DNA ottenuto da un reperto in caso di concordanza con quello ottenuto da un campione biologico;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2015, con il quale è stata istituita, nell'ambito della Direzione centrale della polizia criminale, Servizio per il sistema informativo interforze, la Divisione quarta, cui sono attribuite le competenze relative alla banca dati nazionale del DNA;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016, con il quale è stato istituito, nell'ambito della Direzione generale dei detenuti e del trattamento, l'Ufficio VI, cui sono attribuite le competenze relative al Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2016, recante «Procedure per il trattamento dei dati, da parte della banca dati del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, e per la trasmissione del profilo del DNA da parte dei laboratori di istituzioni di elevata specializzazione, in attuazione degli articoli 3, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87»;
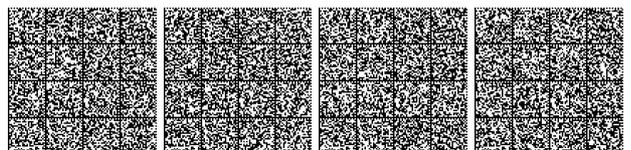
Ritenuto di dare attuazione all'art. 29, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016, nonché di stabilire la modalità di cancellazione del profilo del DNA ottenuto da un reperto in caso di concordanza con quello ottenuto da un campione biologico, ai sensi dell'art. 25, comma 4, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 9 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei campioni biologici, nei casi di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 85 del 2009.

2. Il presente decreto stabilisce, altresì, le modalità di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA, ai sensi dell'art. 25, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016.

3. Il presente decreto stabilisce, inoltre, la modalità di cancellazione del profilo del DNA ottenuto da un reperto in caso di concordanza con quello ottenuto da un campione biologico, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto e degli allegati, si intende per:

a) «legge», la legge 30 giugno 2009, n. 85;

b) «regolamento», il decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016;

c) «Codice», il Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) «BDN-DNA», la banca dati nazionale del DNA, istituita dall'art. 5, comma 1, della legge n. 85 del 2009;

e) «Laboratorio centrale», il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, istituito dall'art. 5, comma 2, della legge n. 85 del 2009;

f) «AFIS», (Automated Fingerprint Identification System), sistema automatizzato per l'identificazione delle impronte digitali del casellario centrale d'identità del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, collocato presso la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, Servizio polizia scientifica;

g) «CUI», (Codice Univoco Identificativo), codice alfanumerico generato in automatico dal sistema AFIS e legato univocamente alla persona di cui all'art. 9 della legge o al consanguineo sottoposti a prelievo di un campione biologico;

h) «codice prelievo», codice alfanumerico che univocamente individua il campione biologico ottenuto dai soggetti di cui all'art. 9 della legge, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *o)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016;

i) «codice reperto biologico», codice alfanumerico che univocamente individua il reperto biologico, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *p)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016;

l) «autenticazione informatica», l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità dell'operatore;

m) «credenziali di autenticazione», i dati e i dispositivi in possesso dell'operatore, da questi conosciuti e ad esso univocamente correlati, necessari per l'autenticazione;

n) «autenticazione forte», il metodo di autenticazione che si basa sull'utilizzo di più credenziali di autenticazione;

o) «portale S.S.I.I.», il portale che consente l'accesso ai servizi offerti dal Servizio per il sistema informativo interforze della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza ed è l'unico punto di accesso al portale per lo scambio IXP.

p) «portale per lo scambio dati - IXP» (Information eXchange Platform), il portale messo a disposizione dal Servizio per il sistema informativo interforze della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per le attività necessarie alla formazione del personale e per accedere ai servizi offerti dalla banca dati nazionale del DNA, ivi compreso lo scambio di dati per finalità di collaborazione internazionale di polizia;

q) «annotazione», il contrassegno apposto, attraverso un'applicazione informatica della BDN-DNA, a un profilo DNA relativo al codice prelievo, indicante che è stata evidenziata una concordanza positiva su tale profilo DNA a seguito di una consultazione o di un raffronto.

Art. 3.

Modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei campioni biologici

1. Le modalità di cancellazione dei profili del DNA acquisiti dalla BDN-DNA e di distruzione dei campioni biologici conservati dal Laboratorio centrale, nei casi di cui all'art. 13, comma 1, della legge, in attuazione dell'art. 29, comma 1, del regolamento, sono stabilite nell'allegato A del presente decreto.

2. La cancellazione dei dati relativi ai prelievi, presenti nei sistemi informatici e nelle banche dati, è effettuata all'atto della cancellazione dei profili del DNA di cui al comma 1, con le modalità tecniche stabilite nell'allegato A del presente decreto.

Art. 4.

Modalità di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA

1. Le modalità di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA, ai sensi dell'art. 25, commi 2 e 3, del regolamento, in attuazione dell'art. 29, comma 2, del regolamento, sono stabilite nell'allegato B del presente decreto.
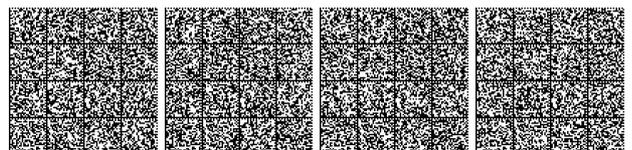
Art. 5.

Modalità di cancellazione del profilo del DNA ottenuto dal reperto a seguito di concordanza con il profilo del DNA ottenuto da un campione biologico

1. La modalità di cancellazione dalla BDN-DNA del profilo del DNA ottenuto da un reperto in caso di concordanza positiva di almeno 10 loci con quello ottenuto da un campione biologico, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del regolamento, è stabilita nell'allegato C del presente decreto.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

Il Ministro della giustizia: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2017
foglio n. 1224

ALLEGATO *A*

PROCEDURE PER LA CANCELLAZIONE DEI PROFILI DEL DNA DALLA BDN-DNA E DISTRUZIONE DEI CAMPIONI BIOLOGICI NEL LABORATORIO CENTRALE

Divenuta irrevocabile la sentenza di assoluzione (art. 530 codice procedura penale), pronunciata con una delle seguenti formule:

il fatto non sussiste

l'imputato non lo ha commesso

il fatto non costituisce reato

il fatto non è previsto dalla legge come reato,

il giudice che ha emesso la sentenza ordina d'ufficio la cancellazione del profilo del DNA dell'assolto dalla BDN-DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici presenti presso il Laboratorio centrale, acquisiti ai sensi dell'art. 9 della legge. Detto ordine è eseguibile alla condizione che al CUI corrisponda, presso il sistema AFIS, un codice prelievo relativo ad un'unica registrazione delle operazioni di identificazione e prelievo.

La cancelleria del giudice che ha emesso l'ordine di cancellazione e di distruzione verifica l'assenza di motivi ostativi alla cancellazione, anche attraverso l'interrogazione del registro unico penale, di cui all'art. 9 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n 44, e della Banca dati misure cautelari nazionali. In presenza di motivi ostativi la cancelleria rimette gli atti al giudice ai fini della revoca dell'ordine.

Trasmette quindi l'ordine, per l'esecuzione, al Direttore del Servizio polizia scientifica della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, che dispone la verifica che al CUI corrisponda un prelievo presso il sistema AFIS e inoltra, attraverso posta elettronica o messaggistica certificata, l'ordine di cancellazione, con annesso il codice del prelievo, al Direttore dell'Ufficio VI - Laboratorio centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA, Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria.

Quest'ultimo è tenuto a provvedere alla materiale cancellazione del profilo del DNA ed alla distruzione dei campioni biologici relativi al codice di prelievo comunicato dal Direttore del Servizio polizia scientifica.

Delle operazioni compiute dal personale del Laboratorio centrale, in adempimento dell'ordine di cancellazione è redatto verbale.

L'avvenuta distruzione dei campioni biologici è comunicata, per via telematica, al Direttore del Servizio polizia scientifica ai fini dell'aggiornamento dei dati archiviati.

La cancellazione dei dati relativi ai prelievi, presenti nei sistemi informatici e nelle banche dati, è effettuata all'atto della cancellazione dei profili del DNA da parte degli operatori abilitati, secondo predefiniti profili di autorizzazione, previo superamento di una procedura di autenticazione forte.

Le operazioni di cancellazione dei dati relativi ai prelievi, effettuate nei sistemi informatici e banche dati, sono registrate in appositi file di log non modificabili. Tali registrazioni sono conservate per dieci anni.

ALLEGATO *B*

MODALITÀ DI IMMISSIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATI NECESSARI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI PROFILI DEL DNA

Decorsi trenta anni dall'ultima circostanza che ha determinato l'inserimento del profilo del DNA nella BDN-DNA, il profilo viene automaticamente cancellato.

Il contatore temporale è gestito dal sistema AFIS e i relativi dati cronologici sono comunicati alla BDN-DNA per via telematica. Il termine decorre dalla data di avvenuta registrazione delle operazioni di identificazione e prelievo, effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016.

Gli aggiornamenti dei dati relativi alle operazioni di identificazione e di prelievo effettuate nel sistema AFIS, sono registrati in appositi file di log non modificabili. Tali registrazioni sono conservate per dieci anni.

Il giudice che ha emesso sentenza irrevocabile di condanna per uno dei reati indicati agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera *a)*, codice di procedura penale, o che ha applicato in sentenza la recidiva di cui all'art. 99 codice penale, ordina d'ufficio l'aggiornamento del dato nel sistema AFIS.

L'ordine è trasmesso per l'esecuzione a cura della cancelleria, che comunica al Direttore del Servizio polizia scientifica le generalità del condannato ed il CUI, ai fini della decorrenza del più lungo termine di conservazione previsto dalla legge in quaranta anni. Alle operazioni materiali di aggiornamento provvede il personale del Sistema AFIS abilitato attraverso l'abbinamento dei dati anagrafici e del CUI al codice prelievo.

ALLEGATO *C*

MODALITÀ DI CANCELLAZIONE DEL PROFILO DEL DNA OTTENUTO DAL REPERTO A SEGUITO DI CONCORDANZA CON IL PROFILO DEL DNA OTTENUTO DA UN CAMPIONE BIOLOGICO

Nel caso in cui il raffronto nella BDN-DNA tra il profilo del DNA relativo al campione biologico acquisito ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge, e il profilo del DNA relativo al reperto biologico acquisito nel corso di procedimenti penali ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge, determini una concordanza positiva di almeno 10 loci, l'esito è l'identificazione del profilo del DNA ignoto con un soggetto.
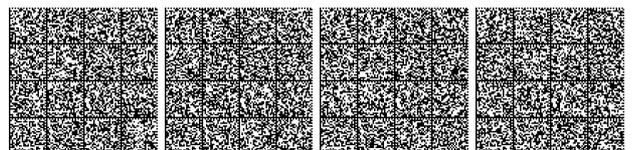
La BDN-DNA, tramite il portale per lo scambio dati - IXP, comunica l'esito del raffronto al Laboratorio delle Forze di polizia che ha inserito il profilo del DNA relativo al reperto biologico acquisito nel corso di procedimenti penali ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge e conserva come annotazione le seguenti informazioni:

numero di riferimento;

codice ente;

codice laboratorio;

abbinamento codice reperto biologico - codice prelievo;

data dell'avvenuta identificazione.

Le predette informazioni sono annotate in una specifica applicazione informatica della BDN-DNA.

L'annotazione delle informazioni è effettuata dagli operatori in servizio presso la BDN-DNA e specificatamente abilitati, secondo predefiniti profili di autorizzazione, previo superamento di una procedura di autenticazione forte.

Le operazioni di annotazione sono registrate in appositi file di log non modificabili. Tali registrazioni sono conservate per dieci anni.

A seguito del raffronto con esito positivo, la Forza di polizia delegata all'indagine procede alla decodifica dei rispettivi codici prelievo e del codice reperto biologico, secondo quanto disposto all'art. 7, commi 2 e 3, del regolamento e comunica l'esito all'autorità giudiziaria competente, indicando il Laboratorio delle Forze di polizia che ha proceduto all'inserimento del profilo del DNA.

L'autorità giudiziaria, acquisita l'informazione relativa all'avventa identificazione, ordina la cancellazione del profilo del DNA dalla BDN-DNA. Il provvedimento è comunicato al Laboratorio delle Forze di polizia competente, il quale effettua la cancellazione con personale espressamente autorizzato e attraverso una procedura di autenticazione forte resa disponibile dal Portale per lo scambio dati - IXP.

La BDN-DNA registra l'avvenuta cancellazione del codice reperto biologico e del relativo profilo del DNA.

La BDN-DNA, inoltre, conserva le seguenti informazioni:

l'identificativo dell'incaricato del trattamento dei dati che ha materialmente effettuato la cancellazione e i riferimenti temporali;

la relazione tra il codice reperto biologico e il codice prelievo, al fine di consentire all'autorità giudiziaria di acquisire la lista dei precedenti codici reperto biologico cancellati relativa al medesimo soggetto.

La cancellazione dell'annotazione relativa all'abbinamento codice reperto biologico - codice prelievo è effettuata all'atto della cancellazione dei profili del DNA relativi allo specifico codice prelievo, da parte degli operatori abilitati della BDN-DNA, secondo predefiniti profili di autorizzazione, previo superamento di una procedura di autenticazione forte.

17A03992

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 maggio 2017.

Rettifica del decreto 27 aprile 2017, concernente la «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di miclobutanil, sulla base del dossier MBL0112 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto del 27 aprile 2017 concernente la «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di miclobutanil, sulla base del dossier MBL0112 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011»;

Rilevato che nel citato decreto del 27 aprile 2017 è stato erroneamente riportato, sia nell'allegato che nelle etichette, il numero di registrazione n. 13433 e non il numero di registrazione corretto n. 13443 per il prodotto fitosanitario «Fungiben» di titolarità dell'impresa Cheminova Agro S.A.;

Ritenuto pertanto di dover rettificare l'allegato del decreto del 27 aprile 2017 e le etichette relative al prodotto fitosanitario sopracitato sostituendo il numero di registrazione corretto.

Decreta:

La rettifica del decreto del 27 aprile 2017 avente titolo «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di miclobutanil, sulla base del dossier MBL0112 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011» riportando correttamente il numero di registrazione n. 13443 nell'allegato e nelle etichette per il prodotto fitosanitario FUNGIBEN di titolarità dell'impresa Cheminova Agro S.A.;

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare il prodotto fitosanitario denominato «Fungiben» munito dell'etichetta precedentemente autorizzata, con il numero di registrazione corretto n. 13443 e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni del prodotto, giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 18 maggio 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FUNGIBEN

Fungicida sistemico

CONCENTRATO EMULSIONABILE

MECCANISMO D'AZIONE G FRAC 3

FUNGIBEN Registrazione del Ministero della Salute n. 13443 del 22/01/2007

Composizione	
MICLOBUTANIL puro	**12,4% (= 125 g/l)**
Nafta solvente	
Coformulanti q.b. a	**100**

Partita n°

CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l.
Via F.lli Bronzetti, 32/28 – 24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

Stabilimenti di produzione:
TORRE Srl Unipersonale
Localita' Pian dell' Asso - 53024 Montalcino (SI)
SPACHEM, S.L.
Pol. Ind. Guadassequies s/n, 46839 Guadassequies (Valencia), Spagna
ALTHALLER Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)

Contenuto netto: L. 0,05 – 0,1 - 0,25 – 0,5 – 1 - 5

Pericolo

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H361d - Sospettato di nuocere al feto. H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH066 - L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P280 - indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. P301+P310+P331 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. NON provocare il vomito. P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 - In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente come rifiuto pericoloso in conformità alla regolamentazione vigente.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata vegetata di 10 metri per pomodoro, peperone, cucurbitacee e floreali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi - organi interessati: occhi, cute, mucosa del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuiti ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.

Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CAMPI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Fungicida ad azione sistemica con attività preventiva, curativa ed eradicante, il prodotto penetra rapidamente nei tessuti sfuggendo all'azione dilavante della pioggia.
Viene impiegato sulle seguenti colture:
Vite: impiegato contro Oidio e Marciume nero (Black-rot) alle seguenti dosi:
Uva da vino e da tavola: mL 40–80/hL da fine fioritura con trattamenti ogni 10-14 giorni in funzione dello stato vegetativo e dell'intensità dell'infezione fungina (volume d'acqua pari a 5-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha) con un massimo 2 trattamenti.
Pesco – Albicocco – Nettarine: contro l'Oidio mL 40-60/hL con 2 trattamenti ogni 7-10 giorni a partire dalla caduta petali (volume d'acqua pari a 8-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha) con un massimo 2 trattamenti.
Melone - Cocomero – Zucca (in campo e serra): contro l'Oidio alla dose di mL 40-60/hL ogni 7-10 giorni alla prima comparsa della malattia, con un massimo di 3 trattamenti (volume d'acqua pari a 5-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha).
Zucchino – Cetriolo (solo in serra): contro l'Oidio alla dose di mL 40-60/hL ogni 7-10 giorni alla prima comparsa della malattia, con un massimo di 3 trattamenti (volume d'acqua pari a 5-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha).
Pomodoro (in campo e serra) – Melanzana (in campo e serra) – Peperone (solo in serra): contro l'Oidio alla dose di 40-60 mL/hL ogni 7-10 giorni alla prima comparsa della malattia, con un massimo di 3 trattamenti (volume d'acqua pari a 5-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha).
Floreali e ornamentali (in campo e in serra): contro l'Oidio alla dose di 40-80 mL/hL ogni 7-14 giorni a partire dallo sviluppo delle foglie, con un massimo di 2-3 trattamenti (volume d'acqua pari a 5-10 hL/ha, dose massima per trattamento 600 mL/ha).

COMPATIBILITÀ: Non miscelare con prodotti alcalini. Prima di ogni nuova miscelazione, effettuare test chimico-fisici e biologici preliminari. Se dovessero verificarsi incompatibilità, non utilizzare la miscela.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Si consiglia di alternare fungicidi con diverse modalità di azione per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta su vite, 3 giorni su peperone, pomodoro, melanzana e 7 giorni sulle altre colture.

CONSERVAZIONE: Il prodotto nel suo imballo originale sigillato ha una stabilità garantita di almeno 2 anni. Proteggere dal gelo

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
DA NON VENDERSI SFUSO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 18 MAG. 2017
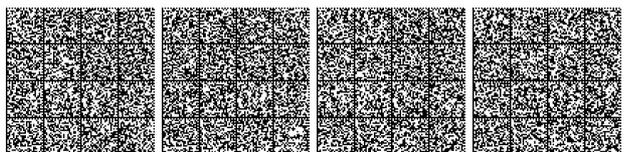
ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

FUNGIBEN

Fungicida sistemico

CONCENTRATO EMULSIONABILE

MECCANISMO D'AZIONE G FRAC 3

FUNGIBEN Registrazione del Ministero della Salute n. 13443 del 22/01/2007

Composizione	
MICLOBUTANIL puro	**12,4% (= 125 g/l)**
Nafta solvente	
Coformulanti q.b. a	**100**

Partita n°

Contenuto netto:
ml 50-100

CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l.
Via F.lli Bronzetti, 32/28 – 24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

Stabilimenti di produzione:
TORRE Srl Unipersonale - Localita' Pian dell' Asso - 53024 Montalcino (SI)
SPACHEM, S.L.
Pol. Ind. Guadassequies s/n, 46839 Guadassequies (Valencia), Spagna
ALTHALLER Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)

Pericolo

INDICAZIONI DI PERICOLO: H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H361d - Sospettato di nuocere al feto. H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH066 - L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. P301+P310+P331 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. NON provocare il vomito. P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 - In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente come rifiuto pericoloso in conformità alla regolamentazione vigente.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 18 MAG. 2017

17A03965

DECRETO 18 maggio 2017.

Modifica delle etichette relativamente all'inserimento delle colture di bietola da foglie e da coste, prezzemolo e basilico, per i prodotti fitosanitari a base di azadiractina, sulla base del dossier Azadirachtin A 26 g/l EC di Allegato III.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
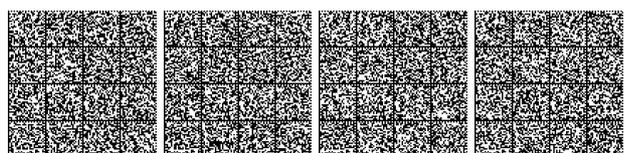
Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto del 18 aprile 2017 con il quale sono stati ri-registrati i prodotti fitosanitari «Oikos» n. reg. 10305, «Diractin» n. reg. 10390 a nome dell'Impresa Oxon Italia SpA con sede in via Carroccio n. 8 - 20123 Milano, contenenti la sostanza attiva azadiractina;

Vista la comunicazione dell'impresa Oxon Italia SpA, titolare del dossier, nella quale dichiara di aver erroneamente omesso nelle etichette dei prodotti fitosanitari sopraindicati le colture di bietola da foglie e da coste, prezzemolo e basilico;

Considerato che tali colture risultano presenti nella GAP del dossier Azadirachtin A 26 g/l EC e che il Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria ha valutato positivamente la loro applicazione in serra, pieno campo e fertirrigazione in serra;

Ritenuto di modificare le etichette allegate di cui trattasi inserendo le colture di bietola da foglie e da coste, prezzemolo e basilico;

Decreta:

È autorizzata la modifica delle etichette relativamente all'inserimento delle colture di bietola da foglie e da coste, prezzemolo e basilico (in serra, pieno campo e fertirrigazione in serra) per i prodotti fitosanitari OIKOS n. reg. 10305, DIRACTIN n. reg. 10390 a nome dell'Impresa Oxon Italia SpA con sede in via Carroccio n. 8 - 20123 Milano, contenenti la sostanza attiva azadiractina.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile delle etichette con le quali i prodotti devono essere posti in commercio.

Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, i titolari delle autorizzazioni sono tenuti a rietichettare i prodotti fitosanitari, ri-registrati secondo i principi uniformi, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile delle nuove etichette per le confezioni dei prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale.

Sono altresì tenuti ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

OIKOS®

Insetticida in concentrato emulsionabile

OIKOS - Composizione:
- Azadiractina A. . . . . g. 2,4 (26 g/litro)
- Coformulanti: q.b. a . . . . g. 100

® marchio registrato

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA
P280 Indossare guanti protettivi
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P411 Conservare a temperature non superiori a 35°C
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
OXON ITALIA S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano
Tel. 02.353781

PRODOTTO FITOSANITARIO
Autorizzazione n. 10305 del 03.02.00 del Ministero della Salute

Officina di produzione e confezionamento:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)
Kollant S.r.l. – Vigonovo (VE)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da:
ITAL-AGRO S.r.l. – Salerano sul Lambro (LO)
SIPCAM Italia Spa – Via Sempione 195, Pero (MI)
Vebi Istituto Biochimico s.r.l. Via Desman, 43 – 35010 – Borgoricco (PD)

Taglie: ml: 5-10-20-40-50-100-250-500

Litri: 1-5-10-25

Partita n.: . . . . .

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare su suoli artificialmente drenati per applicazioni su floreali e ornamentali.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di:
- 30 metri con il 30 % di riduzione della deriva per melo;
- 20 metri per agrumi
- 5 metri per cotone

Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata dai corpi idrici superficiali di:
- 20 metri per vivai e silvicoltura, vite, cipolla, aglio, sedano, finocchio, Piante madri o altro materiale vegetale di propagazione, carota, tabacco, floreali ed ornamentali, lattuga e simili, bietola da foglie e da coste, prezzemolo e basilico, spinaci e simili, fragola e cavoli.
- 10 metri per patata, pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchino, melone, anguria e zucca.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio non trattare la coltura in una fascia a bordo campo di:
- 5 metri per vite e floreali ed ornamentali
- 20 metri per agrumi, melo

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritazione della pelle e delle mucose, cefalea, capogiri, sonnolenza, nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, alterazioni respiratorie.
Terapia: sintomatica; in caso di ingestione non provocare il vomito, effettuare lavanda gastrica evitando l'aspirazione, somministrare carbone attivo e catartico salino; se necessario, praticare la respirazione artificiale.
Controindicazioni: non somministrare latte e grassi.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida naturale il cui principio attivo è estratto dai semi della pianta tropicale *Azadirachta indica* (albero del Neem). Agisce come regolatore di crescita alterando lo sviluppo degli insetti negli stadi pre-immaginali, tra l'altro inibisce la formazione dell'Ecdisone, principale ormone coinvolto nel controllo della muta; possiede inoltre azione disappetente e repellente. Agisce per contatto diretto ed ingestione. È dotato di azione sistemica nella pianta, anche per assorbimento radicale e quindi traslocato sulla parte epigea. Il prodotto possiede un effetto collaterale sugli Acari.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO
Il prodotto, data la sua modalità di azione, deve essere impiegato preventivamente o alla prima comparsa dei parassiti. Applicare il prodotto nelle ore fresche e poco luminose della giornata. Assicurare la bagnatura uniforme della vegetazione. Evitare il trattamento oltre il punto di gocciolamento.
In genere i trattamenti in serra e sulle colture orticole devono essere ripetuti ogni 7-10 giorni, in funzione del ciclo biologico degli insetti.

COLTURA	FITOFAGI	DOSE		Numero massimo interventi/ anno
		ml/hl	l/ha	
Agrumi	Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Minatori fogliari (lepidotteri), Tripidi	75-150	0,75-1,50	3
Melo	Afidi, Cicaline, Minatori fogliari (lepidotteri)	75-150	1,00-1,50	3
Vite	Cicaline (incluso Scafoideo), Tripidi	100-180	1,00-1,50	2
Fragola (pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Nottue, Tripidi	100-180	1,00-1,50	4
Pomodoro, Melanzana e Peperone (pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Dorifora, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi, *Tuta absoluta*	100-150	1,00-1,50	5
Cetriolo, Zucchini (pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Dorifora, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi	100-150	1,00-1,50	5
Melone, Anguria, Zucca (serra)	Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi	100-150	1,00-1,50	5
Lattughe e simili, Spinaci e simili, Bietola da foglie e da coste (pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (ditteri), Nottue	100-200	1,00-1,50	3
Prezzemolo e basilico (pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (ditteri), Nottue	100-200	1,00-1,50	3
Ortaggi a bulbo (cipolla e aglio)	Tripidi	100-150	1,00-1,50	3
Sedano, Carota e Finocchio	Afidi, Minatori fogliari (ditteri e lepidotteri), Larve di nottuidi	100-180	1,00-1,50	3
Cavoli	Afidi, Nottue	100-180	1,00-1,50	3
Tabacco	Afidi, Aleurodidi, Nottue	100-180	1,00-1,50	3
Cotone	Afidi, Aleurodidi	100-150	1,00-1,50	3

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....
18 MAG. 2017

Patata	Afidi, Dorifora	100-180	1,00-1,50	3
Floreali ed ornamentali (pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi	100-180	1,00-1,50	5
Vivai e silvicoltura	Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Minatori fogliari, Nottue, Tripidi	100-150	1,00-1,50	3
Piante madri o altro materiale vegetale di propagazione	Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Minatori fogliari, Nottue	100-150	1,00-1,50	3

Impieghi per fertirrigazione

COLTURA	FITOFAGI	DOSE	Numero massimo interventi/ anno
		l/ha	
Fragola (serra)	Afidi, Aleurodidi, Nottue, Tripidi	1,50	5
Pomodoro, Melanzana e Peperone (serra)	Afidi, Aleurodidi, Dorifora, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi, *Tuta absoluta*	1,50	5
Cetriolo, Zucchini (serra)	Afidi, Aleurodidi, Dorifora, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi	1,50	5
Melone, Anguria, Zucca (serra)	Afidi, Aleurodidi, Dorifora, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi	1,50	5
Lattughe e simili, Spinaci e simili, Bietola da foglie e da coste (serra)	Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (ditteri), Nottue	1,50	5
Prezzemolo e basilico (serra)	Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (ditteri), Nottue	1,50	5
Tabacco	Afidi, Aleurodidi	1,50	5
Floreali ed ornamentali (pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Larve di Lepidotteri, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi	1,50	5

Intervenire dal post-trapianto delle colture subito dopo il superamento della crisi di trapianto, ripetendo i trattamenti ad intervalli di 10-15 giorni in funzione della pressione dei fitofagi o fitomizi target.

Derrate immagazzinate: contro: *Tribolium spp.*, alla dose di: 40-60 ml/tonnellata di granella.

AVVERTENZE D'USO

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta su agrumi, fragola (uso spray), peperone (uso spray in serra), lattughe e simili e spinaci e simili, bietola da foglie e da coste, prezzemolo e basilico(uso spray), sedano, finocchio e cavoli; 3 giorni prima della raccolta su tutte le altre colture e per gli impieghi in fertirrigazione.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Riempire la botte dell'irroratore per il 30-50% del suo contenuto, versare la dose prestabilita tenendo costantemente in agitazione. Portare quindi la botte a pieno volume. Per garantire una migliore efficacia del prodotto, si consiglia di acidificare la soluzione a valori di pH compresi tra 4,5 e 6, prima di inserire il prodotto nella botte. Dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe ed i recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione della poltiglia. La miscela deve essere applicata immediatamente dopo la preparazione.

Compatibilità: in caso di miscela con altri prodotti fitosanitari si consiglia di effettuare saggi preliminari per accertarne la compatibilità chimico-fisica. Occorre comunque attenersi a quanto indicato sulle confezioni dei prodotti che si vogliono miscelare; si consiglia di procedere nel seguente ordine: prima le polveri bagnabili, poi i liquidi autosospensibili (flow) ed infine le emulsioni liquide o concentrate.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Selettività: Il prodotto è selettivo su adulti e larve di insetti utili, predatori e parassitoidi.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

18 MAG. 2017

OIKOS®

Insetticida in concentrato emulsionabile

OIKOS - Composizione:
- Azadiractina A.......................... g. 2,4 (26 g/litro)
- Coformulanti: q.b. a .... g. 100

® marchio registrato

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
OXON ITALIA S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano
Tel. 02.353781

PRODOTTO FITOSANITARIO
Autorizzazione n. 10305 del 03.02.00 del Ministero della Salute

Officina di produzione e confezionamento:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)
Kollant S.r.l. – Vigonovo (VE)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

ATTENZIONE

Distribuito da:
ITAL-AGRO S.r.l. – Salerano sul Lambro (LO)
SIPCAM Italia Spa – Via Sempione 195, Pero (MI)
Vebi Istituto Biochimico s.r.l. Via Desman, 43 – 35010 – Borgoricco (PD)

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA
P280 Indossare guanti protettivi
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P411 Conservare a temperature non superiori a 35°C
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

Taglie: ml: 5 - 10 - 20 - 40 - 50 - 100
Partita n.: .....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare su suoli artificialmente drenati per applicazioni su floreali e ornamentali.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di:
- 30 metri con il 30 % di riduzione della deriva per melo;
- 20 metri per agrumi
- 5 metri per cotone

Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata dai corpi idrici superficiali di:
- 20 metri per vivai e silvicoltura, vite, cipolla, aglio, sedano, finocchio, Piante madri o altro materiale vegetale di propagazione, carota, tabacco, floreali ed ornamentali, lattuga e simili, bietola da foglie e da coste, prezzemolo e basilico, spinaci e simili, fragola e cavoli.
- 10 metri per patata, pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchino, melone, anguria e zucca.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio non trattare la coltura in una fascia a bordo campo di:
- 5 metri per vite e floreali ed ornamentali
- 20 metri per agrumi, melo

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritazione della pelle e delle mucose, cefalea, capogiri, sonnolenza, nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, alterazioni respiratorie.
Terapia: sintomatica; in caso di ingestione non provocare il vomito, effettuare lavanda gastrica evitando l'aspirazione, somministrare carbone attivo e catartico salino; se necessario, praticare la respirazione artificiale.
Controindicazioni: non somministrare latte e grassi.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

Avvertenza: conservare al riparo della luce e a temperature inferiori a 30°C.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....
18 MAG. 2017

DIRACTIN

Insetticida in concentrato emulsionabile

DIRACTIN - Composizione:
- Azadiractina A.......................... g. 2,4 (26 g/litro)
- Coformulanti: q.b. a .... g. 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA
P280 Indossare guanti protettivi
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P411 Conservare a temperature non superiori a 35°C
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
OXON ITALIA S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano
Tel. 02.353781

PRODOTTO FITOSANITARIO
Autorizzazione n. 10390 del 22.03.00 del Ministero della Salute

Officina di produzione e confezionamento:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)

Distribuito da:
SERBIOS S.r.l.- via E. Fermi 112, Badia Polesine (Rovigo)

Taglie: ml: 100-250-500 Litri: 1-5-10-25

Partita n.: .....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare su suoli artificialmente drenati per applicazioni su floreali e ornamentali.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di:
- 30 metri con il 30 % di riduzione della deriva per melo;
- 20 metri per agrumi
- 5 metri per cotone

Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata dai corpi idrici superficiali di:
- 20 metri per vivai e silvicoltura, vite, cipolla, aglio, sedano, finocchio, Piante madri o altro materiale vegetale di propagazione, carota, tabacco, floreali ed ornamentali, lattuga e simili, bietola da foglie e da coste, prezzemolo e basilico, spinaci e simili, fragola e cavoli.
- 10 metri per patata, pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchino, melone, anguria e zucca.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio non trattare la coltura in una fascia a bordo campo di:
- 5 metri per vite e floreali ed ornamentali
- 20 metri per agrumi, melo

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritazione della pelle e delle mucose, cefalea, capogiri, sonnolenza, nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, alterazioni respiratorie.
Terapia: sintomatica; in caso di ingestione non provocare il vomito, effettuare lavanda gastrica evitando l'aspirazione, somministrare carbone attivo e catartico salino; se necessario, praticare la respirazione artificiale.
Controindicazioni: non somministrare latte e grassi.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

Avvertenza: conservare al riparo della luce e a temperature inferiori a 30°C.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida naturale il cui principio attivo è estratto dai semi della pianta tropicale *Azadirachta indica* (albero del Neem). Agisce come regolatore di crescita alterando lo sviluppo degli insetti negli stadi pre-immaginali, tra l'altro inibisce la formazione dell'Ecdisone, principale ormone coinvolto nel controllo della muta; possiede inoltre azione disappetente e repellente. Agisce per contatto diretto ed ingestione. È dotato di azione sistemica nella pianta, anche per assorbimento radicale e quindi traslocato sulla parte epigea. Il prodotto possiede un effetto collaterale sugli Acari.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO
Il prodotto, data la sua modalità di azione, deve essere impiegato preventivamente o alla prima comparsa dei parassiti. Applicare il prodotto nelle ore fresche e poco luminose della giornata. Assicurare la bagnatura uniforme della vegetazione. Evitare il trattamento oltre il punto di gocciolamento.
In genere i trattamenti in serra e sulle colture orticole devono essere ripetuti ogni 7-10 giorni, in funzione del ciclo biologico degli insetti.

COLTURA	FITOFAGI	DOSE		Numero massimo interventi/ anno
		ml/hl	l/ha	
Agrumi	Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Minatori fogliari (lepidotteri), Tripidi	75-150	0,75-1,50	3
Melo	Afidi, Cicaline, Minatori fogliari (lepidotteri)	75-150	1,00-1,50	3
Vite	Cicaline (incluso Scafoideo), Tripidi	100-180	1,00-1,50	2
Fragola (pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Nottue, Tripidi	100-180	1,00-1,50	4
Pomodoro, Melanzana e Peperone (pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Dorifora, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi, *Tuta absoluta*	100-150	1,00-1,50	5
Cetriolo, Zucchini (pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Dorifora, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi	100-150	1,00-1,50	5
Melone, Anguria, Zucca (serra)	Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi	100-150	1,00-1,50	5
Lattughe e simili, Spinaci e simili, Bietola da foglie e da coste (pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (ditteri), Nottue	100-200	1,00-1,50	3
Prezzemolo e basilico (pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (ditteri), Nottue	100-200	1,00-1,50	3
Ortaggi a bulbo (cipolla e aglio)	Tripidi	100-150	1,00-1,50	3
Sedano, Carota e Finocchio	Afidi, Minatori fogliari (ditteri e lepidotteri), Larve di nottuidi	100-180	1,00-1,50	3
Cavoli	Afidi, Nottue	100-180	1,00-1,50	3
Tabacco	Afidi, Aleurodidi, Nottue	100-180	1,00-1,50	3
Cotone	Afidi, Aleurodidi	100-150	1,00-1,50	3
Patata	Afidi, Dorifora	100-180	1,00-1,50	3
Floreali ed ornamentali (pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi	100-180	1,00-1,50	5
Vivai e silvicoltura	Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Minatori	100-150	1,00-1,50	3

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

18 MAG. 2017
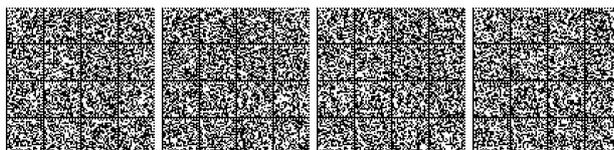
	fogliari, Nottue, Tripidi			
Piante madri o altro materiale vegetale di propagazione	Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Minatori fogliari, Nottue	100-150	1,00-1,50	3

Impieghi per fertirrigazione

COLTURA	FITOFAGI	DOSE l/ha	Numero massimo interventi/ anno
Fragola (serra)	Afidi, Aleurodidi, Nottue, Tripidi	1,50	5
Pomodoro, Melanzana e Peperone (serra)	Afidi, Aleurodidi, Dorifora, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi, *Tuta absoluta*	1,50	5
Cetriolo, Zucchini (serra)	Afidi, Aleurodidi, Dorifora, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi	1,50	5
Melone, Anguria, Zucca (serra)	Afidi, Aleurodidi, Dorifora, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi	1,50	5
Lattughe e simili, Spinaci e simili, Bietola da foglie e da coste (serra)	Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (ditteri), Nottue	1,50	5
Prezzemolo e basilico (serra)	Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (ditteri), Nottue	1,50	5
Tabacco	Afidi, Aleurodidi	1,50	5
Floreali ed ornamentali (pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Larve di Lepidotteri, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi	1,50	5

Intervenire dal post-trapianto delle colture subito dopo il superamento della crisi di trapianto, ripetendo i trattamenti ad intervalli di 10-15 giorni in funzione della pressione dei fitofagi o fitomizi target.

Derrate immagazzinate: contro: *Tribolium spp.*, alla dose di: 40-60 ml/tonnellata di granella.

AVVERTENZE D'USO

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta su agrumi, fragola (uso spray), peperone (uso spray in serra), lattughe e simili e spinaci e simili, bietola da foglie e da coste, prezzemolo e basilico (uso spray), sedano, finocchio e cavoli; 3 giorni prima della raccolta su tutte le altre colture e per gli impieghi in fertirrigazione.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Riempire la botte dell'irroratore per il 30-50% del suo contenuto, versare la dose prestabilita tenendo costantemente in agitazione. Portare quindi la botte a pieno volume. Per garantire una migliore efficacia del prodotto, si consiglia di acidificare la soluzione a valori di pH compresi tra 4,5 e 6, prima di inserire il prodotto nella botte. Dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe ed i recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione della poltiglia. La miscela deve essere applicata immediatamente dopo la preparazione.

Compatibilità: in caso di miscela con altri prodotti fitosanitari si consiglia di effettuare saggi preliminari per accertarne la compatibilità chimico-fisica. Occorre comunque attenersi a quanto indicato sulle confezioni dei prodotti che si vogliono miscelare; si consiglia di procedere nel seguente ordine: prima le polveri bagnabili, poi i liquidi autosospensibili (flow) ed infine le emulsioni liquide o concentrate.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Selettività: Il prodotto è selettivo su adulti e larve di insetti utili, predatori e parassitoidi.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

18 MAG. 2017

DIRACTIN

Insetticida in concentrato emulsionabile

DIRACTIN - Composizione:
- Azadiractina A. . . . . g. 2,4 (26 g/litro)
- Coformulanti: q.b. a . . . . g. 100

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
OXON ITALIA S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano
Tel. 02.353781

PRODOTTO FITOSANITARIO
Autorizzazione n. 10390 del 22.03.00 del Ministero della Salute

Officina di produzione e confezionamento:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)

Distribuito da:
SERBIOS S.r.l.- via E. Fermi 112, Badia Polesine (Rovigo)

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA
P280 Indossare guanti protettivi
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P411 Conservare a temperature non superiori a 35°C
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

Taglie: ml: 100

Partita n.: . . . . .

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare su suoli artificialmente drenati per applicazioni su floreali e ornamentali.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di:
- 30 metri con il 30 % di riduzione della deriva per melo;
- 20 metri per agrumi
- 5 metri per cotone

Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata dai corpi idrici superficiali di:
- 20 metri per vivai e silvicoltura, vite, cipolla, aglio, sedano, finocchio, Piante madri o altro materiale vegetale di propagazione, carota, tabacco, floreali ed ornamentali, lattuga e simili, bietola da foglie e da coste, prezzemolo e basilico, spinaci e simili, fragola e cavoli.
- 10 metri per patata, pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchino, melone, anguria e zucca.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio non trattare la coltura in una fascia a bordo campo di:
- 5 metri per vite e floreali ed ornamentali
- 20 metri per agrumi, melo

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritazione della pelle e delle mucose, cefalea, capogiri, sonnolenza, nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, alterazioni respiratorie.
Terapia: sintomatica; in caso di ingestione NON PROVOCARE IL VOMITO, effettuare lavanda gastrica evitando l'aspirazione, somministrare carbone attivo e catartico salino; se necessario, praticare la respirazione artificiale.
Controindicazioni: non somministrare latte e grassi.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni
Avvertenza: conservare al riparo della luce e a temperature inferiori a 30°C.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 18 MAG. 2017

17A03966

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 maggio 2017.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sulle Isole Eolie.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222, dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta Comunale di Lipari (ME) del 18 novembre 2016, n. 83;

Vista la nota protocollo n. 42551 del 4 maggio 2017 con la quale l'ufficio territoriale del Governo di Messina esprime parere favorevole all'emissione del decreto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota n. 21142 del 19 aprile 2017;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del Comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso, secondo il seguente calendario:

dal 17 giugno 2017 al 31 ottobre 2017 divieto per le isole di Alicudi, Panarea e Stromboli;

dal 17 giugno 2017 al 30 settembre 2017 divieto per le isole di Lipari, Vulcano e Filicudi.

Art. 2.

Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:

A) Alicudi - Stromboli - Panarea.

1 - ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell' area portuale per lo scarico delle merci;

2 - per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana del Comune di Lipari per l'anno 2016, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;

3 - agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verrà concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessità;

4 - ai veicoli delle forze dell'ordine.

B) Lipari - Vulcano

1 - agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2016, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal comune;

2 - ai veicoli adibiti al trasporto di cose;

3 - agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;

4 - ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e lì stazionino per tutto il periodo del soggiorno;

5 - agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

6 - alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

7 - agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali.

C) Filicudi

1 - ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci;

2 - agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionaIi prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

3 - agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo.
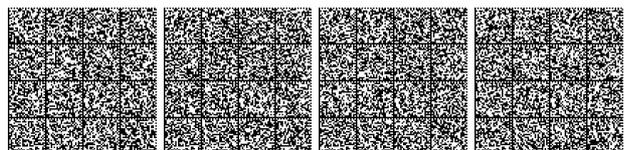
Art. 3.

Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Art. 4.

Al Comune di Lipari è consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere ulteriori deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.

Art. 5.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.658 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 20 dicembre 2016.

Art. 6.

Il Prefetto di Messina è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 19 maggio 2017

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2099

17A04051

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 maggio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Eurocom Società cooperativa in liquidazione», in Piacenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Eurocom Società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Vista la nota con la quale l'Associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa in considerazione dell'impossibilità della cooperativa di far fronte alle proprie obbligazioni per la presenza di numerosi decreti ingiuntivi pendenti presso il Tribunale di Piacenza;

Considerato quanto ermerge dalla vísura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 ottobre 2016 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 158.211,00, si riscontra una rnassa debitoria pari ad € 613.225,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 596.716,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 24 dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terciecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art 9 della lege 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Eurocom Società cooperativa in liquidazione», con sede in Piacenza (PC) (codice fiscale 01264900331) e posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Simone Parmigiani (C.F.: PRM SMN 72E09 G535P), nato a Piacenza il 9 maggio 1972, ivi domiciliato in Corso Garibaldi, n. 21.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 maggio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A03935

DECRETO 18 maggio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Edile Tezzon - società cooperativa di lavoro in liquidazione», in Padova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Cooperativa Edile Tezzon - società cooperativa di lavoro in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato, riferito al 31 dicembre 2015 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 404.853,00 si riscontra una massa debitoria di € 412.353,00 ed un patrimonio netto negativo di € 7.500,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Edile Tezzon - società cooperativa di lavoro in liquidazione», con sede in Padova (PD), (codice fiscale 00257050286) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Potti, nato a Padova il 10 ottobre 1961 (codice fiscale PTT LRT 61R10 G224S) ed ivi domiciliato in via Zabarella n. 29.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A03910

DECRETO 25 maggio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa dell'«ACLI L'Incontro società cooperativa sociale O.N.L.U.S.», in Brindisi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 13 luglio 2016 n. 39 del Tribunale di Brindisi con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «ACLI L'Incontro Società cooperativa sociale O.N.L.U.S.»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei
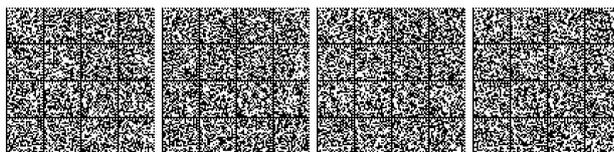
termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «ACLI L'Incontro società cooperativa sociale O.N.L.U.S.» con sede in Brindisi (codice fiscale 02109320743) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca (C.F. PTR NTN 61L13 B506X), nato a Campi Salentina (Lecce) il 13 luglio 1961, domiciliato Galatone (Lecce) in via Chiesa, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma 25 maggio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A03936

DECRETO 25 maggio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Jobaway società cooperativa», in Rimini e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Jobaway società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2014 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante pari ad € 116.485,00, si riscontra una massa debitoria a breve pari ad € 278.070,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 168.559,00;

Vista la nota con la quale l'associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della sopra citata cooperativa;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Jobaway società cooperativa» con sede in Rimini (RN), (codice fiscale 01176370292) e posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Elisabetta Michelacci (C.F. MCH LBT 69R52 D704I), nata a Forlì (FC) il 12 ottobre 1969, domiciliata in Predappio (FC), in piazzale Isonzo, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 maggio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A03937

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1° giugno 2017.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinata dagli eccezionali eventi meteorologici che nel periodo dall'8 settembre al 3 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Catania, di Enna e di Messina. (Ordinanza n. 459).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel periodo dall'8 settembre al 3 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Catania, di Enna e di Messina;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2016 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 maggio 2016, n. 340 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che nel periodo dall'8 settembre al 3 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle Città metropolitane di Catania e Messina e del libero consorzio comunale di Enna»;

Vista la nota prot. n. 1 del 28 febbraio 2017, con cui la Regione Siciliana ha trasmesso il quadro finanziario aggiornato ed il crono programma degli interventi da ultimare;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Siciliana è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Siciliana nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività

già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna. Egli provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Per i fini di cui al comma 2, il Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 340 del 9 maggio 2016 provvede, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta ufficiale*, a trasferire al dirigente di cui al comma 2, tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il dirigente di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Siciliana, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il predetto dirigente provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure tecnico, amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6015, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 340 del 9 maggio 2016, che viene al medesimo intestata fino al 28 febbraio 2018, salvo proroga da disporsi con apposito provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il dirigente di cui al comma 2, può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Siciliana, ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Il dirigente di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2017

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

17A03929

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 22 maggio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Brunitrav», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 968/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'Economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società «Bruschettini S.r.l.» ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Brunitrav»;

Vista la domanda con la quale la società «Bruschettini S.r.l.» ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con A.I.C. n. 043353010;

Visto il parere della commissione tecnico-scientifica nella seduta del 15 febbraio 2017;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 aprile 2017 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BRUNITRAV nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «40 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone in PP da 2,5 ml con contagocce in LDPE - A.I.C. n. 043353010 (in base 10), 19C0XL (in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,69; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,55.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Brunitrav» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Brunitrav» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 22 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A03827

DETERMINA 22 maggio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Miastina», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 969/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'Economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'Economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del de-

creto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società «I.B.N. Savio S.r.l.» ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Miastina»;

Vista la domanda con la quale la società «I.B.N. Savio S.r.l.» ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con A.I.C. nn. 043267057, 043267222, 043267424, 043267590, 043267780, 043267956, 043268150, 043268325;

Visto il parere della commissione tecnico-scientifica nella seduta del 13 marzo 2017;

Vista la deliberazione n. 9 del 20 aprile 2017 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MIASTINA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267057 (in base 10), 198DZK (in base 32); classe di rimborsabilità «A (nota 13)»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,51; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,58;

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267222 (in base 10), 198F4Q (in base 32); classe di rimborsabilità «A (nota 13)»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,51; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,58;

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267424 (in base 10), 198FC0 (in base 32); classe di rimborsabilità «A (nota 13)»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,27; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,00;

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267590 (in base 10), 198FJ6 (in base 32); classe di rimborsabilità «A (nota 13)»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,27; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,00;
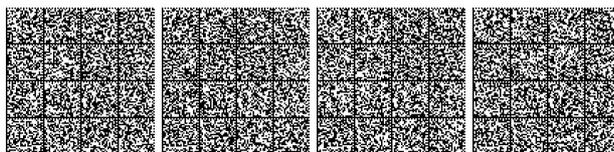
«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043267780 (in base 10), 198FQ4 (in base 32); classe di rimborsabilità «A (nota 13)»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,45; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,10;

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043267956 (in base 10), 198FVN (in base 32); classe di rimborsabilità «A (nota 13)»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,45; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,10;

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 043268150 (in base 10), 198G1Q (in base 32); classe di rimborsabilità «A (nota 13)»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,72; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,60;

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043268325 (in base 10), 198G75 (in base 32); classe di rimborsabilità «A (nota 13)»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,72; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,60.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Miastina» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Miastina» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 22 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A03828

DETERMINA 24 maggio 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Clensia», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1002/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Alfa Wassermann S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clensia»;

Vista la domanda con la quale la società Alfa Wassermann S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con A.I.C. n. n. 044443012;

Visto il parere della commissione tecnico scientifica nella seduta del 10 aprile 2017;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CLENSIA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue: confezione: «polvere per soluzione orale» 1 confezione da 8 bustine 4A+4B in CARTA/PE/AL - A.I.C. n. 044443012 (in base 10) 1BD9D4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Clensia» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 24 maggio 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A03913

UNIVERSITÀ GUGLIELMO MARCONI DI ROMA

DECRETO RETTORALE 22 maggio 2017.

Modifica dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6, comma 9;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, recante disposizioni in materia di Università non statali legalmente riconosciute;

Visto il D.I. 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per l'accreditamento delle università telematiche;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato sul supplemento ordinario n. 48 alla *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal D.I. 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo ed approvato il relativo statuto;

Viste le modifiche apportate al suddetto statuto;

Visto lo statuto vigente di questo Ateneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 170 del 24 luglio 2009;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Vista la delibera del 14 aprile 2016 con cui il senato accademico ha approvato le proposte di modifica dello statuto vigente da sottoporre al Consiglio di amministrazione per la definitiva ratifica;

Vista la delibera del 14 dicembre 2016 con cui il Consiglio di amministrazione ha ratificato le suddette proposte di modifica dello Statuto vigente e disposto l'inoltro del nuovo testo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota MIUR prot. n. 2794 del 1° marzo 2017 con cui la Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ha fatto pervenire le proprie osservazioni in merito alle modifiche statutarie proposte dall'Ateneo;

Vista la delibera del 16 marzo 2017 con cui il Senato Accademico, preso atto della congruenza e dell'opportunità dei rilievi mossi dalla Direzione generale del MIUR e della conseguente necessità di provvedere all'esecuzione di quanto richiesto, ha formulato le proposte di modifica alla bozza dello statuto trasmessa al MIUR in data 3 gennaio 2017, da sottoporre al Consiglio di amministrazione per la definitiva ratifica;

Vista la delibera del 17 marzo 2017 con cui il Consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, ha recepito le osservazioni mosse dalla Direzione generale del MIUR, ratificando le proposte di modifica alla bozza dello Statuto trasmessa al MIUR in data 3 gennaio 2017, disponendo altresì l'inoltro al MIUR del nuovo testo dello Statuto, per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota MIUR Prot. n. 6111 del 18 maggio 2017 con cui la Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, ha espresso il proprio nulla osta alla pubblicazione del nuovo statuto dell'Ateneo sulla *Gazzetta Ufficiale*;

Preso atto della conseguente necessità di provvedere alla emanazione del nuovo statuto di Ateneo e alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale;

Valutato ogni altro elemento opportuno;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il nuovo statuto dell'Università degli studi «Guglielmo Marconi» - Telematica - secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Lo statuto di cui all'art. 1 entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto è acquisito alla raccolta interna di questa Amministrazione ed inviato al Ministero della giustizia per la prevista pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2017

Il rettore: BRIGANTI

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «GUGLIELMO MARCONI» - TELEMATICA

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Natura e finalità

1. È istituita l'Università degli studi «Guglielmo Marconi» - Telematica - di seguito denominata Università, con sede centrale in Roma.

2. L'Università nasce con la finalità specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella società, di sviluppare la loro personalità e il rispetto per i diritti degli uomini e per le libertà fondamentali.

3. Per il perseguimento di tali obiettivi, l'Università, ai sensi dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attività di ricerca e di studio, attività di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza anche in modalità blended. A tale fine l'Università adotta ogni idonea iniziativa, anche di carattere logistico, per rendere accessibili agli studenti i propri corsi di studio e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori.

4. L'Università appartiene alla categoria delle Istituzioni previste dall'art. 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed è dotata di personalità giuridica.

5. L'Università è autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e disciplinare in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'Ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto.

Art. 2.

Modalità e strumenti

1. L'Università è promossa e sostenuta dalla Fondazione «Tertivm», con sede a Roma, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.

2. Allo sviluppo dell'Università potranno altresì concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori. A tale scopo concorre allo sviluppo dell'Ateneo, mediante l'utilizzo del proprio patrimonio immobiliare, la Fondazione «Marsilio Ficino», con sede in Roma.

3. Al mantenimento dell'Università sono altresì destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonché tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.

4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, l'Università sviluppa la ricerca e svolge attività didattiche sperimentali nonché attività a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.

5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

6. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Università garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede.

Art. 3.

Rilascio titoli

1. Nel rispetto delle finalità indicate all'art. 1, l'Università può rilasciare i titoli accademici di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, al termine dei corsi di studio previsti nel regolamento didattico di Ateneo.

2. L'Università può istituire i Corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonché ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Università.

3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Università può attivare, disciplinandoli nel regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

Art. 4.

Regolamento didattico

1. Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato, su proposta del senato accademico, dal Consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 5.

Assicurazione della qualità di Ateneo

1. Al fine di assicurare il miglioramento continuo della qualità delle attività accademiche, l'Università adotta, così come previsto dalla normativa vigente, un sistema di assicurazione della qualità di Ateneo (AQ), che coinvolge gli organi centrali e tutto il proprio personale docente e amministrativo. Per realizzare tale obiettivo, l'Università si avvale di un presidio della qualità di Ateneo (PQA), disciplinato da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Il codice etico

1. L'Università adotta, ai sensi della normativa vigente, il codice etico. Il codice determina i valori fondamentali della comunità universitaria dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti; promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito dell'Ateneo.

2. Il codice etico, approvato dal Consiglio di amministrazione, ed emanato con decreto rettorale, contiene norme volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale, individuando altresì le sanzioni per le violazioni delle suddette norme.

Art. 7.

Accordi e convenzioni

1. L'Università favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.

2. L'Università collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

3. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Università può stipulare accordi e convenzioni con università e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; a tale fine può promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica e stabilire proprie sedi nei relativi Paesi.
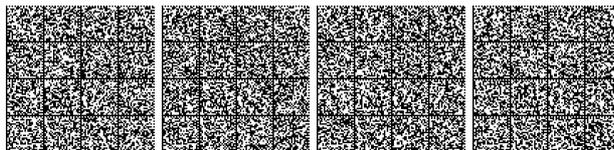
Titolo II

ORGANI DELL'UNIVERSTÀ

Capo I

ORGANI CENTRALI

Art. 8.

Organi

1. Sono organi centrali dell'Università:

a) Il consiglio di amministrazione;

b) Il presidente;

c) Il rettore;

d) Il senato accademico;

e) Il nucleo di valutazione interno;

f) Il collegio dei revisori dei conti;

g) Il direttore generale.

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione - Composizione

1. Il consiglio di amministrazione è così composto:

a) sei componenti nominati dalla Fondazione «Tertivm»;

b) sei componenti nominati dalla Fondazione «Marsilio Ficino»;

c) Il rettore.

2. Possono essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione, rappresentanti permanenti, o non, di organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali, i quali si impegnano a versare all'atto della nomina e per ciascun rappresentante, un contributo in danaro, per il funzionamento dell'Università, nelle forme e nella misura determinata annualmente dal consiglio di amministrazione stesso.

3. La mancata designazione di una o più rappresentanze non inficia la validità di costituzione del consiglio.

4. Il consiglio di amministrazione nomina tra le componenti di cui al comma 1, il presidente del consiglio di amministrazione dell'Università.

5. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati. Il rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.

6. Assiste alla seduta del C.d.A., con funzioni di segretario, il direttore generale.

Art. 10.

Il consiglio di amministrazione - Competenze

1. Il consiglio di amministrazione svolge attività di programmazione e di indirizzo generale dell'Università e sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale, fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto.

Esso esercita le proprie funzioni operando al fine di perseguire la miglior efficienza e qualità delle attività istituzionali dell'Ateneo, nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza.

2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali;

b) decidere sulle questioni patrimoniali dell'Università e provvedere all' approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Università;

c) deliberare l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio;

d) nominare il rettore scegliendolo all'interno di una rosa di quattro nominativi di cui due indicati dalla Fondazione «Tertivm» e due dalla Fondazione «Marsilio Ficino»;

e) designare, sentiti i rispettivi consigli, i presidi di facoltà e i direttori di Dipartimento, che durano in carica un triennio, scegliendoli tra i professori di ruolo, ordinari e associati, professori straordinari e professori a contratto, che svolgono l'attività didattica e di ricerca nell'Ateneo;

f) provvedere, a maggioranza dei propri componenti, sentito il senato accademico, in ordine alle modifiche del presente statuto;

g) approvare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, sentito il senato accademico, il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento generale di Ateneo, il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la gestione dell'Università e provvedere, con la medesima maggioranza, sentito il senato accademico, in ordine alle modifiche degli stessi;

h) deliberare, su proposta del senato accademico, sentiti i consigli di facoltà e di Dipartimento interessati, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori e alla stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca;

i) deliberare sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale;

j) approvare i regolamenti dell'Università e le relative modifiche;

k) deliberare l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente;

l) deliberare sui criteri per la determinazione delle tasse di iscrizione, dei contributi e degli eventuali esoneri;

m) deliberare sui criteri per il conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento e degli assegni di ricerca;

n) nominare i membri del nucleo di valutazione interno e approvare il regolamento di funzionamento;

o) nominare, su proposta del rettore, i componenti del collegio di disciplina di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

p) deliberare in via definitiva in ordine ai procedimenti disciplinari conformemente al parere vincolante del collegio di disciplina;

q) approvare il piano strategico triennale, su proposta congiunta del rettore e del direttore generale, predisposto con riferimento alle rispettive aree di competenza.

r) approvare il codice etico dell'Università, stabilendo le sanzioni previste per la sua violazione;

s) deliberare su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri organi.

3. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente del consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione è convocato, almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, il presidente deve identificare, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente sia il presidente che il segretario.

Art. 11.

Il presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;

b) ha la rappresentanza legale dell'Università, anche in giudizio;

c) convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione e della giunta, ove costituita;

d) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione e della giunta, salva la competenza del rettore in materia di didattica e di ricerca scientifica.

e) ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

f) adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, che verranno sottoposti alla ratifica del consiglio medesimo nella prima seduta utile;

g) in caso di assenza o di impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal vice-presidente, se nominato, altrimenti dal consigliere più anziano per carica e, in caso di parità, di età.

Art. 12.

La giunta

1. Il consiglio di amministrazione, qualora ne ravvisi la funzionalità, può provvedere a costituire una giunta quale sua emanazione operativa composta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal rettore, e da uno a tre consiglieri scelti di comune accordo.

2. Possono essere invitati a partecipare alla giunta i presidi di facoltà e i direttori dei dipartimenti allorché vengano trattate materie di loro specifica competenza.

3. Sulla base di specifiche deleghe del consiglio di amministrazione, la giunta delibera:

a) a norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, nonché alla stipula di contratti di insegnamento e di ricerca;

b) sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale;

c) sentito il consiglio di facoltà, sulle modalità di ammissione degli studenti ai corsi di studio;

d) sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;

e) sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento nonché, sugli assegni di ricerca.

4. La giunta adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 13.

Il rettore

1. Il rettore è nominato ai sensi dell'art. 10 del presente statuto tra personalità del mondo accademico di riconosciuto valore e qualificazione scientifica.

2. Il rettore dura in carica un quadriennio e può essere confermato.

3. Il rettore:

a) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università;

b) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

d) rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

e) presiede il senato accademico e provvede all'esecuzione delle sue deliberazioni assicurandone il coordinamento con il consiglio di amministrazione;

f) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del senato accademico, che verranno sottoposti alla ratifica del senato stesso nella prima seduta utile;

g) nomina i componenti del presidio della qualità di ateneo individuando il presidente quale suo delegato;

h) elabora, per la parte di sua competenza, congiuntamente al direttore generale, il piano strategico triennale, sentito il senato accademico;

i) stipula accordi e convenzioni in materia scientifica e didattica con altri Atenei, enti e soggetti pubblici e privati;

j) avvia i procedimenti disciplinari relativi al personale docente per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura. Entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina formulando motivata proposta in ordine alla conclusione del procedimento. In tutti gli altri casi, esercita l'autorità disciplinare secondo la normativa vigente;

k) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

4. Il rettore può designare tra i professori di ruolo e i professori straordinari dell'Università, un pro-rettore, chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza.

5. Il rettore può conferire ad uno o più professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università rientranti tra le sue competenze.

Art. 14.

Il senato accademico

1. Il senato accademico è composto dal rettore, che lo convoca e lo presiede, dai presidi delle facoltà istituite, e dai direttori dei dipartimenti. In caso di assenza o di impedimento del rettore, il senato accademico è presieduto dal pro-rettore. In caso di assenza o di impedimento anche del pro-rettore, il senato accademico è presieduto dal componente con maggiore anzianità nella carica e, in caso di parità, di età.

2. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono assegnate dalle norme dell'ordinamento universitario e dal presente statuto.

In particolare, il senato accademico:

a) elabora il programma delle attività didattiche ed il piano di sviluppo dei corsi di studio dell'Ateneo;

b) propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università;

c) propone le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca, sentiti i consigli di facoltà e di dipartimento interessati;

d) esprime parere sulle modifiche dello statuto, del regolamento didattico di Ateneo, del regolamento Generale di Ateneo e del regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la gestione dell'Università;

e) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;

f) stabilisce la tipologia delle modalità didattiche da adottare nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso forme di interazione «a distanza», per l'organizzazione delle verifiche del profitto degli studenti;

g) può contribuire, con pareri e proposte, alla definizione del Piano strategico triennale;

h) ha competenza residuale in ordine alle violazioni del codice etico che non rientrino nella competenza del collegio di disciplina. In questi casi esso decide su proposta del rettore.

3. Alle adunanze del senato accademico partecipa il direttore generale, ovvero persona dallo stesso delegata, il quale esercita le funzioni di segretario.

Art. 15.

Il nucleo di valutazione interno

1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal nucleo di valutazione interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti, scelti tra soggetti di elevata qualificazione professionale, e nominati dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

2. Il nucleo opera in posizione di autonomia e risponde solo ed esclusivamente agli organi accademici. Coadiuva e collabora con i suddetti organi nella valutazione generale dell'andamento dell'Ateneo, con lo scopo di migliorare l'attività di tutta l'Università, secondo le indicazioni e gli orientamenti definiti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

3. L'Università assicura al nucleo di valutazione interno l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e della tutela della privacy.

Art. 16.

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Università è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti prevalentemente tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Le procedure di nomina e di funzionamento del collegio dei revisori dei conti sono determinate nel regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la gestione dell'università, adottato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Art. 17.

Il direttore generale

1. Il direttore generale dell'Università è assunto, con delibera del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del direttore generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.

2. Il direttore generale elabora, per la parte di sua competenza, congiuntamente al rettore, il piano strategico triennale.

3. Al direttore generale spetta, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo.

Capo II

ALTRI ORGANI

Art. 18.

Il collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina, istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è un organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori, dei ricercatori a tempo indeterminato, dei ricercatori titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato, e ad esprimere in merito parere conclusivo, operando secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.

2. Il collegio di disciplina è composto da cinque membri effettivi e due membri supplenti, scelti tra professori e ricercatori a tempo indeterminato.

3. I componenti del collegio di disciplina, effettivi e supplenti, sono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore con decreto rettorale e restano in carica tre anni e non sono immediatamente rinnovabili.

4. Le funzioni di presidente sono esercitate dal professore ordinario più anziano in ruolo.

5. Il collegio opera nella composizione limitata alla fascia corrispondente e superiore rispetto a quella del docente sottoposto ad azione disciplinare.

6. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

7. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

8. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.

9. Il parere del collegio, formulato sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, è trasmesso al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.

10. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.

11. Il procedimento si estingue ove la decisione non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore é tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

12. Il rettore, in qualsiasi fase del procedimento, può sospendere in via cautelare dall'Ufficio e dallo stipendio il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del collegio di disciplina, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.

13. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo a corresponsioni di compensi, emolumenti ed indennità.

Titolo III

STRUTTURE DELL'UNIVERSTÀ

Art. 19.

Strutture per la didattica e la ricerca

1. Costituiscono strutture didattiche e di ricerca:

a) le facoltà;

b) i corsi di studio;

c) i dipartimenti.

Art. 20.

Le facoltà

1. Le facoltà hanno autonomia scientifica e didattica nell'ambito del presente statuto e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attività didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Sono organi della facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà.

Art. 21.

Il preside

1. Il preside rappresenta la facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovraintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facoltà. In particolare, il preside:

a) convoca e presiede il consiglio di facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;

b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento in materia didattica;

c) cura l'ordinato svolgimento delle attività didattiche della facoltà;

d) è membro di diritto del senato accademico;

e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.

2. Il preside viene nominato dal consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo, ordinari e associati, professori straordinari e professori a contratto, che svolgono l'attività didattica e di ricerca nell'Ateneo.

3. Il preside dura in carica tre anni accademici e può essere rinominato.

Art. 22.

Il consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo, ordinari e associati, e dai professori straordinari. Fanno parte inoltre del consiglio di facoltà, secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo, i ricercatori universitari. Le modalità di funzionamento di ciascun consiglio di facoltà sono stabilite dal regolamento di facoltà approvato dal consiglio di amministrazione.

2. Sono compiti del consiglio di facoltà:

a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della facoltà, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;

b) la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche in conformità alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico;

c) la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;

d) la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;

e) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

Art. 23.

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Così come previsto dall'art. 2, comma 2, lettera *g)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in ciascuna facoltà è istituita una commissione paritetica docenti-studenti, disciplinata da apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione.

2. La partecipazione al predetto organo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 24.

I corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo dell'Università e dai regolamenti didattici dei corsi di studio di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

2. Per ogni corso di studio viene nominato:

a) un coordinatore;

b) un gruppo di gestione assicurazione della qualità (AQ), le cui funzioni vengono disciplinate nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 25.

I dipartimenti

1. I dipartimenti, istituiti ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono strutture preposte alla promozione e al coordinamento delle attività di ricerca.

2. Le modalità di funzionamento di ciascun dipartimento sono stabilite da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

3. Le attività che il dipartimento pone in essere per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, con il supporto degli uffici centrali di Ateneo, sono:

a) attività di studio, di ricerca e di sperimentazione;

b) attività di formazione.

4. Il dipartimento adotta un sistema di assicurazione della qualità (AQ) per promuovere, guidare, sorvegliare e verificare efficacemente le attività dipartimentali, secondo le indicazioni dell'ANVUR, del nucleo di valutazione interno e del presidio della qualità di Ateneo.

5. Sono organi dei dipartimenti:

a) il consiglio di dipartimento;

b) il direttore;

c) la giunta.

Art. 26.

Il consiglio di dipartimento -Composizione

1. Il consiglio di dipartimento è composto:

a) dal direttore, che lo presiede;

b) dai professori e ricercatori, a tempo indeterminato e determinato, dell'Ateneo operanti nell'ambito delle aree tematiche di pertinenza del dipartimento;

c) dai rappresentanti dei dottorandi, assegnisti di ricerca o titolari di borse di studio dell'Ateneo operanti nell'ambito delle aree tematiche di pertinenza del dipartimento. I rappresentanti sono eletti o designati dai componenti che dovranno rappresentare.

2. La mancata partecipazione di una o più delle componenti rappresentative (punto c del presente articolo), ovvero la mancata individuazione della loro rappresentanza, non incide sulla valida costituzione dell'organo e sul suo funzionamento.

Art. 27.

Il consiglio di dipartimento - Competenze

1. In particolare, il consiglio di dipartimento:

a) determina i criteri per l'organizzazione del dipartimento, ivi comprese le eventuali articolazioni organizzative interne;

b) approva la politica per la qualità della ricerca del dipartimento coerentemente con la politica per la qualità dell'Ateneo;

c) approva il piano annuale e triennale di ricerca del dipartimento, in coerenza con quanto stabilito dai piani strategici di Ateneo;

d) formula delle proposte in ordine alla chiamata del personale docente e ricercatore;

e) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

Art. 28.

Il direttore del dipartimento

1. Il direttore del dipartimento è nominato dal rettore, previa designazione del consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di dipartimento.

2. Il direttore resta in carica tre anni e può essere rinnovato con le stesse procedure.

3. In particolare, il direttore:

a) è il rappresentante *pro tempore* del dipartimento;

b) esercita le funzioni di programmazione e di indirizzo politico-gestionale, definendo obiettivi e programmi da attuare, nel quadro delle strategie generali dettate dagli organi centrali dell'Ateneo;

c) sovrintende al funzionamento generale del dipartimento ed esercita tutte le azioni a tal fine necessarie;

d) è membro di diritto del senato accademico.

4. In caso di impedimento temporaneo, il direttore può delegare le proprie funzioni ad un vice-direttore, scelto tra i membri del consiglio di dipartimento, dandone comunicazione al consiglio stesso ed al rettore.

Art. 29.

La giunta del dipartimento

1. La giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni.

2. La giunta è composta dal direttore del dipartimento, che la presiede, e da un massimo di tre membri eletti tra i componenti del consiglio di dipartimento, dal consiglio medesimo.

3. La giunta resta in carica tre anni e può essere rinnovata con le stesse procedure. In caso di dimissioni del direttore, la giunta decade.

Titolo IV

SOGGETTI

Art. 30.

Corpo docente e ricercatore

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia, da ricercatori nonché da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.

2. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori, si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle università statali.

Art. 31.

Attività di ricerca e di insegnamento

1. I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attività di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.

2. L'attività di ricerca è compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Università.

3. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

Cessazione dell'attività

1. Qualora l'Università debba, per qualsiasi motivo, cessare le sue attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attività patrimoniale sarà devoluta dal consiglio di amministrazione alla fondazione Tertivum.

Art. 33.

Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03909

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lipidover»

Estratto determina n. 970/2017 del 22 maggio 2017

Medicinale: LIPIDOVER.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., strada Solaro n. 75/77 - 18038 Villa Sayonara - Sanremo (Imperia).

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044264012 (in base 10), 1B6ULD (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044264024 (in base 10), 1B6ULS (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044264036 (in base 10), 1B6UM4(in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044264048 (in base 10), 1B6UMJ(in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: quattro anni.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 5 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio 5,2 *mg)*; 10 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio 10,4 *mg)*; 20 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio 20,8 *mg)*; 40 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio 41,6 *mg)*;

eccipienti:

compresse rivestite con film 5 mg:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, crospovidone, magnesio stearato;

film di rivestimento: lattosio monoidrato, ipromellosa, titanio diossido (E171), triacetina, giallo di chinolina (E104);

compresse rivestite con film 10 mg:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, crospovidone, magnesio stearato;

film di rivestimento: lattosio monoidrato, ipromellosa, titanio diossido (E171), triacetina, rosso allura (E129);.

compresse rivestite con film 20 mg:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, crospovidone, magnesio stearato;

film di rivestimento: lattosio monoidrato, ipromellosa, titanio diossido (E171), triacetina, carminio (E120);

compresse rivestite con film 40 mg:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, crospovidone, magnesio stearato;

film di rivestimento: lattosio monoidrato, ipromellosa, titanio diossido (E171), triacetina, giallo tramonto (E110), rosso cocciniglia (E124).

Produttore principio attivo: Assia Chemical Industries Ltd, Teva-Tech Site - Israele.

Le officine di produzione di prodotto finito sono:

Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A. (fasi di produzione, confezionamento primario e secondario);

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. (fasi di confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti);

Laboratorio farmaceutico CT S.r.l. (bollino ottico - confezionamento secondario), via Dante Alighieri n. 71 - 18038 Sanremo (Imperia).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'ipercolesterolemia. Adulti, adolescenti e bambini di età pari o superiore a sei anni con ipercolesterolemia primaria (tipo IIa, inclusa l'ipercolesterolemia familiare di tipo eterozigote) o dislipidemia mista (tipo *IIb)* in aggiunta alla dieta quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (es.: esercizio fisico, riduzione ponderale) risulta essere inadeguata;

ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote, in aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio LDL aferesi) o quando tali trattamenti non risultano appropriati;

prevenzione degli eventi cardiovascolari. Prevenzione di eventi cardiovascolari maggiori in pazienti ritenuti ad alto rischio di insorgenza di un primo evento cardiovascolare (vedere paragrafo 5.1), come terapia aggiuntiva alla correzione di altri fattori di rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044264012 (in base 10), 1B6ULD (in base 32); classe di rimborsabilità «A (nota 13)»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,51; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,58;

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044264024 (in base 10), 1B6ULS (in base 32); classe di rimborsabilità «A (nota 13)»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,27; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,00;

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044264036 (in base 10), 1B6UM4(in base 32); classe di rimborsabilità «A (nota 13)»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,45; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,10;

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044264048 (in base 10), 1B6UMJ(in base 32); classe di rimborsabilità «A (nota 13)»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,72; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,60;

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Lipidover» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lipidover» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03829

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ritonavir Accord»

Estratto determina n. 1005/2017 del 24 maggio 2017

Medicinale: RITONAVIR ACCORD.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Regno Unito.

Confezioni:

«100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 045153018 (in base 10) 1C1YRU (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 045153020 (in base 10) 1C1YRW (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 3 anni.

Dopo prima apertura del flacone: centoventi giorni.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene 100 mg di ritonavir.

Principio attivo: ritonavir.

Eccipienti:

compressa:

copovidone;

sorbitano laurato (E493);

silice colloidale anidra (E551);

calcio idrogeno fosfato anidro;

sodio stearil fumarato.

film di rivestimento:

ipromellosa (E464);

biossido di titanio (E171);

macrogol/PEG MW 400 (E1521);

macrogol/PEG MW3350 (E1521);

idrossipropilcellulosa (E463);

talco (E553b);

silice colloidale anidra (E551);

polisorbato 80 (E433).

Produzione del principio attivo:

Hetero Labs Limited 7-2-A2, Hetero Corportate, Industrial Estates, Sanath Nagar Hyderabad, Andhra Pradesh 500 018, India.

Hetero Drugs Limited (Unit-IX) Plot No.1, Hetero Infrastructure Ltd-SEZ - N. Narasapuram Village, Nakkapally Mandal, Visakhapatnam District, Andhra Pradesh 531081, India.

Anhui Biochem United Pharmaceutical Co., Ltd No 108 Shahe Road, Taihe, Anhui 236604, Cina.

Produzione del prodotto finito:

Rilascio lotti

Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road North Harrow, Middlesex HA1 4HF, Regno Unito.

Pharmadox Healthcare Ltd. KW20A Kordin Industrial Park - Paola PLA 3000, Malta.

Controllo lotti

Astron Research Limited 2nd and 3rd floor, Sage House, 319 Pinner Road North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Regno unito.

Pharmadox Healthcare Ltd. KW20A Kordin Industrial Park - Paola PLA 3000, Malta.

Produzione

Hetero Labs Limited Unit III 22-110, Industrial Development Area Jeedimetla, Hyderabad, Andhra Pradesh 500055, India.

Hetero Drugs Limited (Unit-IX) Plot No.1, Hetero Infrastructure Ltd- SEZ, N.Narsapuram Village Nakkapally Mandal, Visakhapatnam District, Andhra Pradesh 531 081, India.

Confezionamento

Hetero Labs Limited Unit III 22-110, Industrial Development Area Jeedimetla, Hyderabad, Andhra Pradesh 500055, India (confezionamento primario e secondario).

MPF B.V. (Manufacturing Packaging Far;*aca)* Neptunus 12, CN Heerenveen 8448, Paesi Bassi (confezionamento primario e secondario).

MPF B.V. (Manufacturing Packaging Farmaca) Appelhof 13, RX Oudehaske 8465, Paesi Bassi (confezionamento primario e secondario).

Accord Healthcare Limited Unit C & D, Homefield Business Park Homefield Road, Haverhill CB9 8QP, Regno Unito (confezionamento secondario).

Pharmadox Healthcare Ltd. KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta (confezionamento secondario).

Indicazioni terapeutiche: «Ritonavir» è indicato in associazione con altri medicinali antiretrovirali per il trattamento di pazienti affetti da HIV-1 (adulti e bambini di età pari o superiore ai 2 anni).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ritonavir Accord» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista infettivologo e pediatra (RNRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.
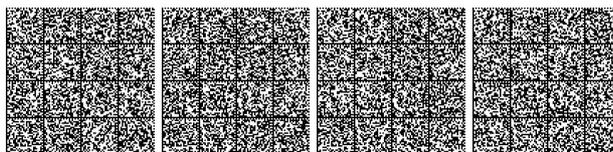
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03911

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atosiban Ever Pharma»

Estratto determina n. 1001/2017 del 24 maggio 2017

Medicinale: ATOSIBAN EVER PHARMA.

Titolare A.I.C.: EVER Valinject GmbH - Oberburgau 3 - 4866 Unterach am Attersee, Austria.

Confezioni:

«6,75 mg/0,9 ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 0,9 ml - A.I.C. n. 044379016 (in base 10) 1BBBW8 (in base 32);

«37,5 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 044379028 (in base 10) 1BBBWN (in base 32);

«75 mg/10 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 044379030 (in base 10) 1BBBWQ (in base 32).

Forma farmaceutica:

soluzione iniettabile (6,75 mg/0,9 *ml)*;

concentrato per soluzione per infusione (concentrato sterile). (37,5 mg/5 ml e 75 mg/10 *ml)*.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

ogni flaconcino da 0,9 ml di soluzione contiene 6,75 mg di atosiban (come acetato);

ogni flaconcino da 5 ml di concentrato contiene 37,5 mg di atosiban (come acetato);

ogni flaconcino da 10 ml di concentrato contiene 75 mg di atosiban (come acetato).

Principio attivo: Atosiban (come acetato).

Eccipienti:

Mannitolo;

Acido cloridrico 1 M (per aggiustamento *pH)*;

Sodio idrossido (per aggiustamento *pH)*;

Acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione del principio attivo:

Bachem AG - Hauptstrasse 144 - 4416 Bubendorf -Svizzera.

BCN Peptides. S.A. - Pol. Ind. Els Vinyets-Els Fogars, II - 08777 Sant Quinti de Mediona (Barcelona), Spagna.

Produzione del prodotto finito: produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti

EVER Pharma Jena GmbH - Otto-Schott-Str. 15 - 07745 Jena - Germania.

Confezionamento secondario

EVER Pharma Jena, Brüsseler Str. 18, 07747 Jena-Germania.

Indicazioni terapeutiche: Atosiban Ever Pharma è indicato per ritardare la nascita prematura imminente in pazienti adulte in stato di gravidanza con:

contrazioni uterine regolari della durata minima di 30 secondi ad una frequenza di > 4 ogni 30 minuti;

dilatazione cervicale da 1 a 3 cm (0-3 per nullipare) e scomparsa del collo uterino di > 50 %;

età gestazionale da 24 a 33 settimane complete;

frequenza cardiaca normale del feto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «6,75 mg/0,9 ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 0,9 ml - A.I.C. n. 044379016 (in base 10) 1BBBW8 (in base 32);

Classe di rimborsabilità «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa) € 17.81.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 29.40.

Confezione: «37,5 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 044379028 (in base 10) 1BBBWN (in base 32).

Classe di rimborsabilità «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa) € 55.57.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 91.72.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Atosiban Ever Pharma è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Atosiban Ever Pharma è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR)

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A03912

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONE

Cancellazione dal Registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione delle persone giuridiche iscritte in Sezione E per perdita di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 112 del decreto legislativo n. 209/2005.

Nella homepage del sito dell'IVASS, nella sezione «Per gli Operatori – Cancellazioni cumulative», è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento n. 0105898/17 del 30 maggio 2017 di cancellazione d'ufficio dal Registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione delle persone giuridiche iscritte in sezione E per perdita di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 112 del decreto legislativo n. 209/2005, sulla base di quanto previsto dagli art. 113, comma 1, lettera *d)*, del citato decreto legislativo n. 209/2005 e 26, comma 1 lettera *d)*, del regolamento ISVAP n. 5/2006.

Al provvedimento è allegato l'elenco delle persone giuridiche interessate.

17A03993

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Castel Campagnano.

Il Comune di Castel Campagnano (Caserta), con deliberazione n. 8 del 26 aprile 2017, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2017, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona della dott.ssa Anna Marina Aversano, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

17A03962

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Portocannone.

Il Comune di Portocannone (Campobasso), con deliberazione n. 3 del 30 marzo 2017, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'articolo 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2017, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona della dott.ssa Patrizia Perrino, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

17A03963

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di San Lorenzo.

Il Comune di San Lorenzo (Reggio Calabria), con deliberazione n. 28 del 27 dicembre 2016, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2017, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona dei dott. Salvatore Gullì, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

17A03964

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2017. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti.

Al Presidente della Regione Abruzzo
Al Presidente della Regione Basilicata
Al Presidente della Regione Calabria
Al Presidente della Regione Campania
Al Presidente della Regione Emilia-Romagna
Al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia
Al Presidente della Regione Lazio
Al Presidente della Regione Liguria
Al Presidente della Regione Lombardia
Al Presidente della Regione Marche
Al Presidente della Regione Molise
Al Presidente della Regione Piemonte
Al Presidente della Regione Puglia
Al Presidente della Regione Sardegna
Al Presidente della Regione Siciliana
Al Presidente della Regione Toscana
Al Presidente della Regione Umbria
Al Presidente della Regione Valle d'Aosta
Al Presidente della Regione Veneto
Al Presidente della Provincia autonoma di Bolzano
Al Presidente della Provincia autonoma di Trento
e, p.c. Al Ministro per gli affari regionali
Al Presidente dell'Unione delle province italiane
Al Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani

La legislazione vigente attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di individuare i tempi di svolgimento delle attività antincendio boschivo nel periodo estivo che, per la prossima stagione, avranno inizio il 15 giugno p.v. e termineranno il 30 settembre 2017.

Per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti per la prossima stagione estiva 2017 si analizza, preliminarmente, il fenomeno in argomento nello scorso anno ed il mutato generale contesto organizzativo dettato dalla riforma di cui al decreto legislativo n. 177/2016, quindi si individuano, in allegato quale parte integrante della presente comunicazione, le relative raccomandazioni operative.

L'analisi delle condizioni meteorologiche in Italia nella stagione estiva del 2016 evidenzia l'assenza di situazioni estreme, ad eccezioni di alcune giornate di giugno e di agosto, con livelli di suscettività all'innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi nella media delle ultime stagioni estive. Le condizioni favorevoli all'accensione ed allo sviluppo degli incendi boschivi sono state fronteggiate in maniera complessivamente soddisfacente dai sistemi regionali e statuali impegnati nelle attività di antincendio boschivo, facendo registrare un numero totale di incendi sostanzialmente in linea con l'anno 2015, seppure con un incremento della superficie complessivamente bruciata rispetto agli ultimi anni, in particolare in alcune regioni in cui la violenza del

fenomeno è stata in taluni casi significativa. Il numero complessivo di incendi si conferma tuttavia, anche per il 2016, inferiore alla media degli incendi registrati sia negli ultimi 40 anni che dall'entrata in vigore della legge quadro n. 353 del 2000.

I buoni risultati complessivamente conseguiti nel 2016 non devono, tuttavia, diminuire il livello di attenzione sul problema degli incendi boschivi e di interfaccia che invece, come noto, deve essere fronteggiato in maniera sinergica fra tutte le componenti e strutture operative, sia regionali sia statali, nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile. È utile ricordare, infatti, che i primi mesi del 2017 sono stati caratterizzati da fenomeni diffusi, determinati anche per effetto del deficit idrico che ha interessato quasi tutto il Paese, e da un'intensificazione degli interventi rispetto al passato, con un numero di richieste di concorso della flotta aereo antincendio di Stato in forte aumento in confronto agli anni precedenti, al punto da risultare la stagione invernale più complicata dal 2004, dopo quella del 2012.

Tale raccomandazione è oltremodo necessaria quest'anno per effetto della riforma del citato decreto legislativo n. 177/2016 che ha portato all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altre amministrazioni. Si auspica, pertanto, che le SS.LL. abbiano provveduto ad organizzare i propri sistemi regionali di antincendio boschivo, in termini di risorse umane e di mezzi terrestri ed aerei, nell'ottica della maggior efficienza possibile al fine di garantire adeguati livelli di risposta, specialmente in quei contesti nei quali esisteva un collaudato e consolidato rapporto di collaborazione con il preesistente Corpo forestale dello Stato. Il cambiamento organizzativo nell'antincendio boschivo a livello regionale, che evidentemente scaturisce dalla riforma del decreto legislativo n. 177/2016, può infatti rappresentare un'occasione di ulteriore crescita e di miglioramento dell'intero sistema di risposta agli incendi boschivi se le azioni di riorganizzazione sono pianificate in stretta correlazione con i rispettivi contesti ambientali e territoriali ed attuate con tempestività. In questo senso appare particolarmente utile lo strumento degli accordi operativi tra Amministrazioni regionali geograficamente limitrofe per il supporto reciproco di strategie e mezzi operativi, accordi che talune Regioni hanno già sottoscritto e che si auspica possano estendersi anche in altre realtà del Paese.

Per quanto riguarda la migliore strategia d'intervento agli incendi boschivi e di interfaccia si conferma, nel rispetto della legislazione vigente, l'opportunità che vi sia sul campo un sistema di squadre per l'avvistamento/sorveglianza e lo spegnimento da terra, da distribuire secondo le caratteristiche del territorio e le previsioni giornaliere del pericolo incendi, con il supporto della flotta aerea regionale antincendio boschivo. Le attività di spegnimento potranno, altresì, essere supportate, come concorso residuale e non primario, con i mezzi della flotta antincendio di Stato coordinata dal Dipartimento della protezione civile, su richiesta delle Sale operative unificate permanenti quando gli incendi risultano non più controllabili con i mezzi comunque messi in campo delle strutture regionali.

Per la prossima campagna estiva antincendio boschivo la flotta aerea di Stato sarà ulteriormente incrementata rispetto allo scorso anno. In particolare si potrà disporre di 16 velivoli Canadair CL415 - di cui due co-finanziati dalla Commissione europea nell'ambito del progetto «EU-Buffer» che, sebbene prioritariamente destinati al Meccanismo unionale di protezione civile potranno essere utilmente impiegati anche sul territorio italiano - e 4 elicotteri Erickson S64F, di cui uno considerato quale riserva tecnica. Alle citate flotte, si aggiungeranno altri elicotteri del comparto Difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sarà pertanto quanto mai necessario proseguire nello sforzo comune e sinergico di ottimizzare l'impiego di tali velivoli con quello delle flotte aeree antincendio regionali. Altresì, il Dipartimento della protezione civile assicurerà il monitoraggio e la vigilanza delle situazioni emergenziali, onde garantire, per quanto di competenza, ogni necessaria forma di collaborazione ed assistenza per la compiuta attuazione delle allegate raccomandazioni.

Per il contrasto degli incendi boschivi e di interfaccia è, inoltre, rilevante che anche i dispositivi di prevenzione, di controllo e di monitoraggio continuo del territorio siano ben pianificati e realizzati, perché consentono da una parte di ridurre gli inneschi degli incendi e dall'altra permettono alle squadre di spegnimento da terra di effettuare interventi quanto più tempestivi possibili. Analoga sinergia, come fattore deterrente preventivo, deve essere posta nel pianificare ed attuare una stretta collaborazione con le Autorità competenti nelle attività di investigazione e di ricerca degli autori degli atti incendiari. Al riguardo, si rammenta il valore educativo e sociale delle attività di promozione tra i cittadini della cultura di protezione civile e delle corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente, che possono davvero rappresentare lo strumento per ridurre nel tempo, ed in maniera ancora più significativa, il riprovevole fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia che, come noto, ha comunque causa nell'azione dell'uomo, sia essa a carattere doloso o colposo.

In un'ottica di trasparenza dell'azione delle pubbliche amministrazioni per i cittadini, proseguirà anche quest'anno, sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, la comunicazione sul numero degli assetti regionali e statali dedicati alle attività antincendio boschivo e pertanto si invitano le SS.LL. a voler verificare che i propri Uffici abbiano già comunicato le informazioni richieste, secondo le modalità già rappresentate dallo stesso Dipartimento.

Si confida vivamente nella tempestiva e puntuale attuazione delle presenti raccomandazioni, anche con il concorso di tutte le diverse componenti istituzionali competenti nelle attività di antincendio boschivo, per garantire il coordinamento della risposta organizzativa ed operativa nell'imminente stagione estiva 2017.

Roma, 13 giugno 2017

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

ALLEGATO

Attività antincendio boschivo (AIB) per la stagione estiva 2017. Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti

a) *Attività di previsione e prevenzione*

Favorire un adeguato scambio di informazioni fra le strutture locali, regionali e statuali impiegate a vario titolo nelle attività AIB e con quelle di protezione civile;

Utilizzare le informazioni disponibili presso i Centri funzionali decentrati per attività di previsione delle condizioni di pericolosità degli incendi boschivi e favorire, qualora non presente, la produzione di uno specifico bollettino incendi così come previsto dal decreto ministeriale 20 dicembre 2001. Allo scopo si rammenta che il Dipartimento della protezione civile ha sviluppato un proprio modello previsionale, disponibile in via continuativa e per tutti i giorni dell'anno presso i predetti centri funzionali.

Promuovere forme di sensibilizzazione e di stimolo degli Enti e delle Società che gestiscono le infrastrutture, affinché attuino i necessari interventi di manutenzione mirati alla riduzione delle condizioni favorevoli all'innesco e alla propagazione degli incendi, indicando come prioritari gli interventi nelle fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche, della rete viaria e di quella ferroviaria.

Supportare e promuovere presso le Amministrazioni comunali le attività di prevenzione non strutturale, indicando come prioritaria l'istituzione e l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, così come previsto dall'art. 10, comma 2 della legge n. 353 del 2000, strumento necessario per l'applicazione dei vincoli dettati dalla predetta legge.

Definire con le Prefetture - Uffici territoriali di Governo ed i Comuni a maggior rischio di incendi boschivi, attività di controllo del territorio da parte delle Forze di Polizia, anche attraverso l'elaborazione di specifiche procedure di comunicazione tra le sale operative al fine di attivare, in particolare nelle aree e nei periodi a maggior rischio, un efficace dispositivo deterrente delle possibili cause di innesco.

Promuovere ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare l'organizzazione ed il coordinamento del personale appartenente alle Organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, ed impiegate, ai diversi livelli territoriali, nelle attività di sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio, nonché nella lotta attiva, nelle aree e nei periodi di maggior rischio.

Stabilire, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge n. 353 del 2000, forme di incentivazione per il personale stagionale utilizzato, strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

b) *Attività di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi*

Provvedere alla revisione annuale del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 353 del 2000, redatto secondo le linee guida di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 2001, evidenziando inoltre le procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni complesse che possono interessare sia le aree boscate che quelle di interfaccia e che possono richiedere l'impiego di forze facenti capo a diversi soggetti, anche rispetto a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 177 del 2016.

Assicurare il fondamentale raccordo tra il suddetto Piano regionale ed i Piani per i parchi e le riserve naturali dello Stato, predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dall'art. 8, della legge n. 353 del 2000.

Definire, con le Società di gestione o gli Enti interessati, un adeguato modello di intervento per le aree particolarmente sensibili agli incendi come viabilità principale ed altre infrastrutture strategiche che, in caso di evento, possa limitare i rischi per l'incolumità pubblica e privata.

c) *Attività di pianificazione di protezione civile*

Sollecitare e sostenere i Sindaci nella predisposizione e nell'aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, anche di carattere speditivo, con particolare riferimento al rischio di incendi di interfaccia, oltreché nella definizione delle procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile, nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli di rischio di incendi di interfaccia e nelle attività di informazione alla popolazione. Stante la peculiarità del periodo estivo, si raccomanda altresì la promozione dell'elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate o comunque suscettibili all'innesco.

Provvedere, ove possibile, alla definizione di specifiche intese ed accordi tra Regioni e Province Autonome, anche limitrofe, nell'ambito delle quali trovare un'appropriata e coordinata sintesi delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonché di mezzi aerei da destinare ad attività di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi sia durante i periodi ritenuti a maggior rischio.

d) *Attività di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e di gestione dell'emergenza*

Adeguare i dispositivi regionali antincendio, di fondamentale importanza nella prima risposta e nel contenimento degli incendi boschivi e di interfaccia, al regime degli eventi che interessano il territorio regionale, modulando e potenziando opportunamente le forze di terra con quelle aeree.

Formare costantemente gli operatori antincendio boschivo a tutti i livelli, per implementare al meglio le tecniche di spegnimento ed aumentare la sicurezza degli operatori stessi.

Porre il massimo sforzo nel diversificare con mezzi ad ala rotante e ad ala fissa la flotta regionale, concetto più che mai attuale vista l'effettiva composizione della flotta aerea di Stato, sia in termini di assetti disponibili sia in termini di tipologia.

Assicurare la piena integrazione procedurale e operativa con le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, in relazione all'impiego sia di risorse strumentali sia di conoscenze specialistiche, valutando, altresì, il ricorso ad accordi per l'utilizzo di figure professionali adeguate alle esigenze operative, ove non presenti nella struttura regionale o provinciale.

Garantire, altresì, l'indispensabile presenza di un adeguato numero di direttori/responsabili delle operazioni di spegnimento, dotati di professionalità e profilo di responsabilità tali da consentire l'ottimale coordinamento delle attività delle squadre medesime con quelle dei mezzi aerei.

Garantire un costante collegamento tra le Sale operative unificate permanenti (SOUP), di cui all'art. 7, della legge n. 353 del 2000, e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove non già integrate, nonché il necessario e permanente raccordo con il Centro operativo aereo unificato (COAU) e la Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia. In proposito è indispensabile che il COAU abbia immediata, piena e costante visibilità dell'impiego tattico degli assetti regionali al fine di poter far intervenire le risorse strategiche aeree statali ove più necessario in ogni momento. Ciò al fine di evitare diseconomie in continui spostamenti attraverso la Penisola e di rendere più tempestivo ed efficace l'intervento.

Assicurare, così come previsto dall'art. 7 comma 3, della legge n. 353 del 2000, un adeguato assetto della propria SOUP prevedendone un'operatività di tipo continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo, ed integrando le proprie strutture con quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi forestali regionali e/o provinciali, nonché, ove necessario, con personale delle organizzazioni di volontariato riconosciute, delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e delle altre componenti e strutture operative di cui alla legge n. 225 del 1992.

Valutare la possibilità di definire gemellaggi tra Regioni, e tra Regioni e Province autonome, per l'attività di lotta attiva agli incendi boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento di potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della protezione civile assicurerà il proprio supporto alle iniziative di gemellaggi tra le Regioni che coinvolgono le organizzazioni di volontariato, nei limiti dei fondi disponibili.

Assicurare la diffusione e la puntuale attuazione delle «Disposizioni e procedure per il concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi», emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde garantire la prontezza, l'efficacia e la tempestività degli interventi, nonché l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento.

Provvedere alla razionalizzazione delle richieste di spegnimento indirizzate al COAU del Dipartimento della protezione civile, per situazioni di reale necessità rispetto all'attività di contrasto a terra.

Promuovere un'attività di sensibilizzazione presso gli aeroclub presenti sul territorio affinché, nell'ambito delle normali attività di volo e di addestramento, i piloti svolgano anche attività di avvistamento, segnalando prontamente eventuali principi di incendio boschivo all'Ente preposto alla gestione del traffico aereo.

Adottare tutte le misure necessarie, compresa l'attività di segnalazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile ai sensi dell' art. 712 del Codice della navigazione, affinché impianti, costruzioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio ed intralcio alle loro attività, siano provvisti di segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli della flotta aerea antincendio.

Ampliare per quanto possibile la disponibilità di fonti idriche idonee al prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati in AIB; fornire il continuo aggiornamento delle informazioni, con particolare riferimento alla presenza, anche temporanea, di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea ed al carico d'acqua.

Definire opportune intese con le Capitanerie di Porto sia per identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei, tali da consentire anche la sicurezza per le attività di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare per il soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla linea di costa.

17A04104
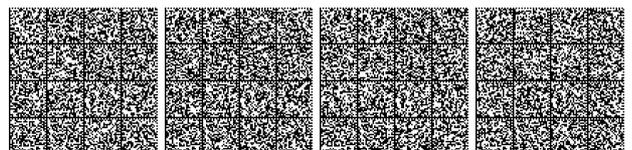
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 15 maggio 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante: "Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Staphy Italia s.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.". (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 - Serie generale - del 3 giugno 2017).

Il testo del titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel Sommario e alla pag. 41, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve correttamente intendersi come segue: "Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Staphyt Italia s.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.".

17A04090

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-137) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
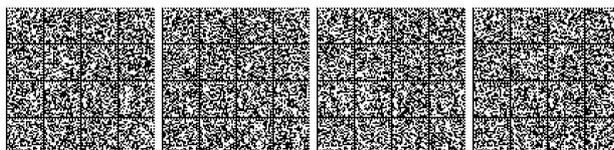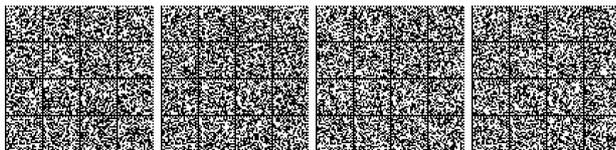
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.